



Il Ministro della transizione ecologica

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” (di seguito: “d.lgs. n. 79 del 1999”), ed in particolare l’articolo 9 ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” (di seguito: “d.lgs. n. 164 del 2000”), ed in particolare l’articolo 16 ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’articolo 48 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater in merito all’ammissibilità di progetti di efficienza energetica che prevedono l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici;

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (di seguito: PNIEC) notificato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999;

VISTA la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (di seguito: direttiva EED II);

VISTA la Relazione annuale sull’efficienza energetica 2020, trasmessa alla Commissione europea ai sensi dell’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

VISTO il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante attuazione della direttiva EED II e in particolare:

-l’articolo 3 che, modificando l’articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, stabilisce che l’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico consiste nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima;

-l’articolo 7, comma 1, lettera f) che, modificando l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che “I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell’attività di monitoraggio dell’attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono

prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora ciò fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonché sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione sia dell'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure di valutazione, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.”;

-l'articolo 7, comma 1, lettera l), di modifica dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, secondo cui il GSE svolge una stima dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in particolare l'articolo 41 che prevede lo slittamento della data di scadenza dell'anno d'obbligo 2019 dal 31 maggio 2021 al 30 novembre 2021;

VISTO il decreto legge del 01 marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, ed in particolare:

l'articolo 2, comma 1, secondo cui “Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»”; il comma 2, secondo cui “Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

a)(...); b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti;”; il comma 3, secondo cui “*Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»”; il comma 4, secondo cui “Con riguardo alle funzioni di cui all' articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999 , come modificato dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».”;*

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e l'approvazione delle

nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 maggio 2018 (di seguito decreto ministeriale 10 maggio 2018), recante “Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”;

VISTI i decreti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

-del 30 aprile 2019 recante “Approvazione della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi e aggiornamento della tabella recante le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di Certificati Bianchi” (di seguito: Guida operativa);

-del 9 maggio 2019 recante “Approvazione della Guida operativa per l'emissione dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica, di cui all'art. 14-bis, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di Certificati Bianchi”;

-del 1 luglio 2020 recante “Aggiornamento della tabella recante le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di Certificati Bianchi”;

VISTA la deliberazione 14 luglio 2020 270/2020/R/efr dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) recante: “Revisione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica in esecuzione della sentenza del tar Lombardia n. 2538/2019”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazione, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l'articolo 56, comma 7, che modifica l'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

CONSIDERATO che l'obiettivo nazionale di risparmio cumulato di energia finale per il periodo successivo all'anno 2020 deve essere calcolato secondo quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, in particolare contabilizzando solo i risparmi generati da nuovi progetti, in coerenza con quanto previsto dal PNIEC, dalla Relazione ad esso allegata “Notifica delle misure e dei metodi adottati dagli stati membri per l'applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, Allegato III del Regolamento (UE) 2018/1999 sulla Governance dell'Unione dell'energia” e dalla Relazione annuale sull'efficienza energetica 2020;

CONSIDERATO che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo dei Certificati Bianchi agli obiettivi di efficienza energetica al 2030, e nella definizione degli specifici obiettivi da perseguire attraverso tale meccanismo, occorre tener conto degli ulteriori e diversificati strumenti di sostegno

dell'efficienza energetica previsti dall'ordinamento;

CONSIDERATA la necessità di prevedere forme di armonizzazione e non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonché di definire misure di controllo sulla non cumulabilità di più strumenti sullo stesso intervento, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla normativa, per evitare il rischio di sovra-incentivazione degli interventi di efficienza energetica;

CONSIDERATO che le risultanze del monitoraggio dell'andamento del mercato dei CB e gli effetti sul meccanismo derivanti dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19 comportano la necessità di prevedere misure straordinarie e transitorie volte a ristabilire la normale operatività del meccanismo e l'equilibrio del suddetto mercato;

CONSIDERATO che, in linea con quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è opportuno introdurre modalità aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo nazionale di efficienza energetica, anche alla luce della revisione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti promossa a livello europeo;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare il decreto ministeriale del 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 maggio 2018;

SENTITO il parere dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente del 15 aprile 2021;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del XXXX;

DECRETA

Articolo 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Finalità e campo di applicazione

1. All'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) dopo le parole “dal 2017 al 2020” sono aggiunte le seguenti: “e per il periodo dal 2021 al 2024”; dopo le parole “in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica” sono inserite le seguenti: “definiti dal piano nazionale integrato energia e clima”;
- b) alla lettera b) dopo le parole “nel periodo tra il 2017 e il 2020” sono aggiunte le seguenti: “e per il periodo dal 2021 al 2024”;
- c) alla lettera c) le parole “ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, le nuove Linee guida” sono sostituite dalla seguente: “le disposizioni”;
- d) alla lettera f) dopo le parole “semplificazione amministrativa” sono aggiunte le seguenti: “, nonché modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a)”;
- e) la lettera g) è sostituita dalla seguente “g) introduce misure volte a favorire l'adempimento degli obblighi previsti, ivi incluse le misure straordinarie per l'assolvimento degli obblighi per l'anno 2020;”.

Articolo 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del

Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Definizioni

1. All'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c) dopo le parole “fermo restando quanto previsto all'articolo 6” sono aggiunte “, comma 6 e dal punto 1.3 dell'Allegato I al presente decreto.”;
- b) dopo la lettera j) è aggiunta la seguente: “j-bis) progetto di efficientamento energetico integrato: insieme di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare del progetto e riferiti all'intero componente, mezzo di trasporto, linea produttiva o parte di essa, edificio o parte di esso. L'intervento di efficientamento energetico può comprendere la sostituzione o nuova installazione di componenti e dispositivi, nonché la modifica del layout di linee produttive. Sono in ogni caso esclusi interventi manutentivi ed altri interventi finalizzati al ripristino delle normali condizioni di esercizio dei componenti interessati dal progetto. Gli interventi non ammissibili riportati nell'Allegato 3 alla Guida Operativa diventano ammissibili qualora realizzati congiuntamente ad altri interventi di cui alla tabella 1 dell'Allegato 2 al presente decreto in un progetto di efficientamento energetico integrato. Nel caso di efficientamento energetico degli edifici, l'intervento può interessare, anche contestualmente, l'involucro, gli impianti e i dispositivi tecnologici.”
- c) alla lettera o) dopo le parole “di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi” sono aggiunte le seguenti: “, salvo quanto previsto dal punto 1.7 dell'Allegato 1 al presente decreto”;
- d) dopo la lettera x) sono aggiunte le seguenti:
 - “y) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 concernente prescrizioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010, per l'attestazione della competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura;
 - z) FIRE: Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia, che detiene, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, l'elenco dei responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy manager) individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.”

Articolo 3

*Modifiche all'articolo 4 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Obiettivi quantitativi nazionali e relativi
obblighi*

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: “Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2017-2020”;
- b) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) 5,08 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.”;
- c) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “1,27 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2020.”;
- d) al comma 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “1,57 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2020.”;
- e) il comma 6 è abrogato;
- f) al comma 7, la frase “dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito AEEGSI)”, è sostituita dalla seguente: “dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (nel seguito, ARERA)”;
- g) al comma 8, la parola “dall'AEEGSI”, è sostituita dalla seguente: “da ARERA”;
- h) al comma 9, la parola “AEEGESI”, è sostituita dalla seguente: “ARERA”
- i) al comma 10, la frase “anche avvalendosi del GME”, è sostituita dalla seguente: “anche avvalendosi dei dati acquisiti dal GME”;
- j) il comma 11 è abrogato;
- k) il comma 12 è abrogato;
- l) il comma 14 è abrogato.

Articolo 4

Introduzione dell'articolo 4-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2021-2024.

1. Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

“Articolo 4-bis (Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2021-2024)

1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2021-2024 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi sono definiti nel Piano nazionale per l'energia e il clima e nella relazione ad esso allegata sull'applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

2. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica nel periodo 2021-2024, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:

a) 0,45 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2021;

b) 0,75 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2022;

c) 1,05 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2023;

d) 1,08 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2024.

3. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli

usi finali di gas naturale nel periodo 2021-2024, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:

a) 0,55 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2021;

b) 0,93 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2022;

c) 1,30 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2023;

d) 1,34 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2024.

4. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le misure di cui al comma 2 dell'articolo 4.

5. Entro il 31 dicembre 2024 con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'ARERA, sono determinati gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per gli anni successivi al 2024.

6. A decorrere dal 1° giugno 2025, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2024 o non siano stati espressamente previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, il GSE ritira i Certificati Bianchi generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di diritto all'incentivo, corrispondendo un valore pari alla media del valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel quadriennio 2021-2024, ridotta del 10%.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 7, 8, 9, 10, 13 e 15, sono valide anche per periodo 2021-2024, ove applicabili.”

Articolo 5

Modifiche all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti.

1. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. I raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa possono connotarsi come soggetto titolare del progetto. A tal fine è conferito a una delle imprese, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al comma 3.

1-ter. Sono soggetti titolari del progetto i raggruppamenti tra enti pubblici territoriali. In tal caso è obbligo del raggruppamento individuare, tramite apposita convenzione o altro atto amministrativo idoneo, un capofila tra gli enti partecipanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al comma 3.”

b) al comma 4, dopo la frase “in qualità di soggetto delegato e nei limiti della delega” è aggiunta la seguente: “presentata al GSE”.

Articolo 6

Modifiche all'articolo 6 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al meccanismo dei Certificati Bianchi.

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi, è riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2. Gli aggiornamenti e le integrazioni alla suddetta Tabella sono approvati con decreto del Ministero della transizione ecologica, nei sessanta giorni successivi alla trasmissione delle risultanze dell'istruttoria preliminare svolta dal GSE in collaborazione con ENEA e RSE.”;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: “Non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti che generano risparmi aggiuntivi rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che generano risparmi aggiuntivi.”

Articolo 7

Introduzione dell'articolo 6-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Sistema a base d'asta.

1. Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

“Articolo 6-bis (Sistema a base d'asta).

1. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico al 2030, tenuto conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di conseguire risultati aggiuntivi, è introdotto un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, definito con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA, da emanare entro il 31 dicembre 2021.

2. Le aste hanno ad oggetto il valore economico del TEP risparmiato, adottano il criterio del pay as bid e possono riguardare specifiche tecnologie o tipologie progettuali, ambiti di intervento o settori economici. Tale valore è costante per il periodo di incentivazione specificato nel bando d'asta gestito dal GSE. L'incentivo annuo riconosciuto è pari al prodotto tra il valore economico aggiudicato in fase di asta ed i risparmi energetici aggiuntivi riconosciuti.

3. Il valore economico posto a base d'asta tiene conto del valore del TEP risparmiato, come rilevabile dall'andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi sul mercato organizzato, e delle specificità della tecnologia o della tipologia progettuale considerate, **nonché delle esternalità ambientali positive generate**. Il decreto di cui al comma 1 definisce, tra l'altro, la copertura dei costi del sistema d'asta, a valere sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale.

4. Accedono alle aste i soggetti che sostengono l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica. Il decreto di cui al comma 1, o il bando dell'asta, prevede un intervallo

temporale tra il momento di svolgimento dell'asta e l'avvio degli obblighi di rendicontazione dei risparmi, che tenga conto dei tempi stimati per la realizzazione degli interventi.

Articolo 8

Modifiche all'articolo 7 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Procedura di valutazione dei progetti e responsabilità gestionali del GSE.

1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, Accredia e FIRE mettono a disposizione del GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, le informazioni relative alle certificazioni UNI CEI 11352, UNI CEI 11339, ISO 50001 e alle nomine dei responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.”

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, il GSE nomina un responsabile del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di valutazione preliminare (RVP) di cui al punto 1.7 dell'Allegato 1 e dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il GSE trasmette al soggetto proponente la comunicazione dell'esito della valutazione tecnica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS, entro novanta giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso di proposte riferite a schede di progetto a consuntivo di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero di verifiche e certificazioni dei risparmi RC o RS successive alla prima, sulle quali non siano intervenute modifiche ai sensi del comma 4 ai progetti precedentemente approvati, la comunicazione di esito è trasmessa dal GSE al soggetto proponente entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse. Per le valutazioni di cui al presente decreto, il GSE può richiedere, per una sola volta, al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. È comunque fatta salva la facoltà del proponente di fornire ulteriori informazioni integrative a supporto dell'istanza. In ogni caso, la valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni integrative, ovvero quarantacinque giorni per le schede di progetto a consuntivo e le RC o RS successive alla prima.”.

Articolo 9

Modifiche all'articolo 8 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Corrispettivi per la copertura dei costi operativi.

1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I soggetti che richiedono l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi sono tenuti a corrispondere al GSE una tariffa definita dal GSE nel rispetto del decreto ministeriale 24 dicembre 2014. Le modalità operative sono definite dal GSE e pubblicate sul sito istituzionale, ove la tariffa corrisposta per le proposte di progetto a consuntivo (PC) e standardizzato (PS) è equiparata a quella prevista per le Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e la tariffa corrisposta per le richieste di verifica della certificazione dei risparmi (RC o RS) è equiparata a quella prevista per le RVC.”.

Articolo 10

Modifiche all'articolo 9 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi.

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “ b) metodo standardizzato, in conformità ad un programma di misura predisposto sul campione rappresentativo secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrata la ripetitività dell'intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative. Le tipologie di interventi valutabili attraverso la modalità standardizzata sono approvate con decreto direttoriale del direttore generale DG-AECE, del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, nei sessanta giorni successivi alla proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE.”.

Articolo 11

Modifiche all'articolo 10 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Cumulabilità.

1. All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alla lettera c), dopo le parole “detassazione del reddito d'impresa” sono aggiunte le seguenti: “e, a decorrere dal 1 gennaio 2020, i crediti di imposta”.

Articolo 12

Modifiche all'articolo 11 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi.

1. All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all'articolo 14, è effettuata secondo modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali definendo un valore massimo di riconoscimento. Tale valore massimo è definito ed aggiornato, per i successivi anni d'obbligo, anche tenendo conto delle eventualità di cui all'art. 11-bis, in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema.”.

Articolo 13

Introduzione dell'articolo 11-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Stabilità del mercato dei Certificati Bianchi.

1. Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente: “

Articolo 11-bis (Stabilità del mercato dei Certificati Bianchi)

1. Al fine di assicurare l'equilibrio tra domanda e offerta nel mercato dei Certificati Bianchi, il Ministero della transizione ecologica, qualora sulla base della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 10, e dei rapporti di cui all'art. 13, comma 1, accerta che l'ammontare dei Certificati Bianchi emessi e di quelli di cui è prevista l'emissione non è coerente con gli obblighi di cui al presente decreto, ha facoltà di aggiornare, per i successivi anni d'obbligo, gli obiettivi di cui al comma 1 e gli obblighi di cui all'art. 4 e 4-bis, nonché la percentuale di cui all'articolo 14-bis, comma 3.”.

Articolo 14

Modifiche all'articolo 12 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Attività di verifica e controllo.

1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “la corretta esecuzione” sono sostituite con le seguenti: “la conformità”;
- b) al comma 2, la lettera a) è sostituita con la seguente: “a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi”;
- c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Eventuali modifiche intervenute successivamente alla vita utile sui progetti di efficienza energetica che hanno beneficiato del coefficiente di durabilità previsto dalla deliberazione dell'Autorità EEN 9/11, del 27 ottobre 2011, qualora connesse alla realizzazione di nuovi investimenti che generino ulteriore efficienza energetica, non comportano il recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del suddetto coefficiente, nonché la decadenza e/o il ricalcolo degli incentivi già maturati e possono accedere al beneficio dei certificati bianchi, al netto del risparmio già incentivato. Le modifiche che intervengano sui progetti di efficienza energetica nel corso della vita utile devono essere comunicate al GSE per l'eventuale adeguamento delle modalità di determinazione dei risparmi energetici oggetto di incentivazione. Qualora nell'ambito delle attività di verifica e controllo il GSE rilevi la mancata comunicazione delle modifiche intervenute, il GSE è tenuto al recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del suddetto coefficiente.”;
- d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione il GSE, nell'esercizio delle funzioni di controllo, può effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi.”;

- e) il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegue in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero dei certificati bianchi già emessi, valorizzati al prezzo medio di mercato registrato nell'anno antecedente a quello dell'accertamento.”;
- f) al comma 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) l'indisponibilità della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso agli incentivi.”;
- g) al comma 14, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: “
 - g) manomissione degli strumenti di misura installati ai fini della contabilizzazione del risparmio;
 - h) insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.”;
- h) il comma 17 è sostituito dal seguente: “15. Il GSE, fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, comunica all'atto dell'avvio del procedimento di controllo l'elenco dei documenti che devono essere resi disponibili sia presso la sede del soggetto titolare del progetto sia presso la sede o le sedi ove sono stati realizzati gli interventi, in aggiunta ai documenti già previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di non aggravio del procedimento.”;
- i) al comma 19 le parole “con un preavviso minimo di due settimane,” sono abrogate.

Articolo 15

Modifiche all'articolo 13 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Rapporti relativi allo stato di attuazione.

1. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “Dal 2017, e entro il 31 gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 gennaio di ogni anno”, la parola “AEEGSI” è sostituita dalla seguente: “ARERA”;
- b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) la quantificazione dei risparmi realizzati nel corso dell'anno di riferimento, espressi in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e validi per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 11 e di cui all'articolo 4-bis, comma 1.”;
- c) al comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) l'andamento delle transazioni dei Certificati Bianchi, nonché il rapporto tra il volume cumulato dei Certificati Bianchi e il valore dell'obbligo di cui all'art. 4, commi 4 e 5 e all'articolo 4-bis, commi 2 e 3, entrambi riferiti all'anno precedente.”;
- d) al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “f) i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei Certificati Bianchi.”;
- e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Il GSE provvede a dare notizia sul proprio sito istituzionale dei seguenti dati:
 - a) con cadenza mensile, il numero e la tipologia dei progetti presentati, nonché i relativi risparmi conseguibili, il numero e la tipologia di intervento dei progetti approvati, nonché i relativi risparmi riconosciuti, il numero dei progetti rigettati e in corso di

valutazione;

- b) con cadenza mensile, l'indicazione dei Certificati Bianchi emessi per l'anno d'obbligo corrente;
- c) con cadenza annuale, fatti salvi eventuali aggiornamenti trimestrali ove necessari, le stime dei Certificati Bianchi che saranno riconosciuti fino alla scadenza del medesimo anno d'obbligo.”;
- f) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “6. Il GSE effettua un monitoraggio dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei Certificati Bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello Ministero della transizione ecologica di misure volte a ridurre al minimo tale impatto.”.

Articolo 16

Modifiche all'articolo 14 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni.

1. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole “di cui agli articoli 4” sono aggiunte le seguenti: “e 4-bis”, dopo le parole “ai sensi dell'art. 10 del decreto 20 luglio 2004” sono aggiunte le seguenti: “da utilizzare per l'annullamento”;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, per il solo anno d'obbligo 2020, la scadenza dell'anno d'obbligo è fissata al 16 luglio 2021, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4. Conseguentemente, il GSE mette in atto quanto previsto all'articolo 14-bis, comma 1, a decorrere dal 30 giugno 2021.”;
- c) al comma 2, dopo le parole “ai sensi degli articoli 4” sono aggiunte le seguenti: “e 4-bis”, la parola “AEEGSI” è sostituita con la seguente: “ARERA”;
- d) al comma 4, la parola “AEEGSI” è sostituita con la seguente: “ARERA”.

Articolo 17

Modifiche all'articolo 14-bis del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Emissione di Certificati Bianchi.

1. All'articolo 14-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: “Emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica”;
- a-bis) al comma 1, dopo le parole “In ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro” sono aggiunte le seguenti “né essere inferiore a 10 euro”;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) il comma 3 è sostituito con il seguente: “3. In attuazione del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato può essere ceduto un ammontare massimo di Certificati Bianchi pari

al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all'articolo 14, comma 3, pari alla somma del 60% dell'obbligo di propria competenza per l'anno d'obbligo corrente e delle quote d'obbligo residue in scadenza in via definitiva nell'anno d'obbligo corrente, a condizione che già detenga sul proprio conto proprietà un ammontare di Certificati pari almeno al 20% dello stesso obbligo minimo. A tal fine, il GME comunica al GSE, su richiesta di quest'ultimo, l'ammontare di Certificati Bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato.”;

- d) al comma 6, le parole “e 2” sono abrogate;
- e) al comma 7, la lettera b) le parole “ai sensi dell'articolo 4, comma 1” sono sostituite dalle seguenti “ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1”;
- f) al comma 8, le parole “e 2” sono abrogate;
- g) al comma 9, le parole “entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,” sono abrogate.

Articolo 18

Modifiche all'articolo 15 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Misure di semplificazione e di accompagnamento.

1. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone al Ministero della transizione ecologica, una guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredata di tutte le informazioni utili alla predisposizione delle richieste di accesso agli incentivi, chiarimenti rispetto ai progetti indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 2, nonché della descrizione delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in considerazione anche quelle identificate a livello europeo, delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni in merito all'individuazione dei valori del consumo di riferimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). La guida, che può essere organizzata per tematiche distinte, riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui all'art. 6. Per gli interventi per i quali è possibile individuare degli algoritmi di calcolo dei risparmi energetici addizionali, la guida prevede altresì la predisposizione di schede di progetto a consuntivo contenenti:

- a) l'elenco delle condizioni di ammissibilità da rispettare, compresi eventuali vincoli normativi;
- b) l'elenco della documentazione da trasmettere al GSE;
- c) l'elenco della documentazione minima da conservare in caso di controlli da parte del GSE;
- d) nel caso di nuovi progetti, ove possibile, il valore del consumo di riferimento;
- e) nel caso di interventi di sostituzione, le procedure per la definizione del consumo antecedente alla realizzazione del progetto;
- f) l'algoritmo di calcolo dei risparmi.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. In via prioritaria, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone schede di progetto a consuntivo di cui al comma 1 per progetti nei settori civile e dei trasporti, nonché per progetti riguardanti sistemi di pompaggio, gruppi frigo, pompe di calore, impianti di produzione di energia termica, impianti di produzione di aria compressa, impianti di illuminazione e allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti.”

c) al comma 3, dopo le parole “decreto legislativo n. 102 del 2014, l'ENEA” sono aggiunte le seguenti: “di concerto con il GSE,”

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Al fine di incrementare il tasso di presentazione di progetti di efficienza energetica, il GSE avvia un servizio di assistenza che supporti i soggetti proponenti nella fase di predisposizione dei progetti suddetti anche attraverso:

- a) l'implementazione di strumenti per la simulazione preventiva dei progetti incentivati, suddivisi per tipologia, che ne aiutino ad evidenziare la loro fattibilità;
- b) la messa a disposizione di chiarimenti preliminari, tecnici, procedurali e amministrativi definiti in relazione alle richieste effettive formulate dagli operatori nell'ambito dell'operatività del meccanismo;
- c) l'individuazione di *best practice* e di soluzioni standard per le problematiche più frequenti;
- d) nel rispetto della normativa sulla privacy, l'implementazione di una banca dati dei progetti approvati ai sensi del presente decreto, suddivisi per tipologia di intervento, contenente la descrizione sintetica del progetto, l'indicazione del consumo di baseline, dell'algoritmo di calcolo dei risparmi, dei risparmi energetici generati dal progetto e dei costi relativi alla realizzazione del progetto.”.

Articolo 19

Modifiche all'articolo 16 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Disposizioni finali ed entrata in vigore.

1. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. In considerazione degli impatti sui sistemi produttivi derivanti dal periodo di emergenza sanitaria legata al COVID-19, di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e s.m.i.:
 - a) per tutte le rendicontazioni dei risparmi energetici, diverse da quelle standard di cui all'art. 4 dell'Allegato A delle linee guida EEN 9/11 dell'ARERA, è data facoltà al soggetto proponente di presentare, alla fine della vita utile del progetto, un'ulteriore richiesta di rendicontazione avente un periodo di monitoraggio pari ai giorni rientranti nel periodo di emergenza. Qualora i titoli di efficienza energetica derivanti da tale ulteriore rendicontazione siano superiori a quelli rendicontati durante il periodo emergenziale, il GSE riconosce esclusivamente i titoli di efficienza energetica eccedenti;
 - b) fermo restando quanto stabilito al punto 1.7 dell'Allegato I al presente decreto, il periodo emergenziale di cui sopra non concorre al calcolo dei primi 12 mesi dalla data di approvazione del progetto;
 - c) fermo restando quanto stabilito ai punti 1.8 e 2.12 dell'Allegato I al presente decreto, il periodo emergenziale di cui sopra non concorre al calcolo dei 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.”;
- b) dopo il comma 5 inserire il seguente: “5-bis. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il GSE provvede ad aggiornare la Guida operativa, con le modalità di cui all'articolo 15.

Articolo 20

Modifiche all'Allegato 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi.

1.L'allegato 1 è integralmente sostituito dal seguente: “

Allegato 1

METODI DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI

1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo «PC»

- 1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del “progetto a consuntivo” (di seguito “PC”) di cui all'art. 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso la realizzazione del progetto di efficienza energetica, tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi di energia primaria, in conformità al PC e al programma di misura, predisposto secondo le disposizioni del presente Allegato 1 e approvato dal GSE.
- 1.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al punto 1.1 sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere oggetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi “RC” che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio.
- 1.3. Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovrà considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le delle variabili operative che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento ed una misura degli stessi.

È ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore nei seguenti casi:

- a) qualora il proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali, ovvero del *range* annuale dei parametri di funzionamento che influenzano il consumo;
- b) qualora dalle schede tecniche di prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera risulti che il consumo ex ante è superiore a quello di riferimento. In tal caso è data facoltà al soggetto proponente di poter optare per il consumo di riferimento.

Nel caso di interventi per i quali si verifica una modifica del servizio reso, tra la situazione ex ante e la situazione ex post, tale per cui non sia possibile effettuare una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico, gli stessi si configurano come nuova installazione e pertanto il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.

Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e, dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione ante intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.

- 1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti già in corso di incentivazione, il proponente dovrà sottoporre al GSE, nella prima rendicontazione utile, la modifica del progetto già approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. È data facoltà al soggetto proponente di indicare che la modifica progettuale non comporti variazioni al valore di baseline e di vita utile del progetto già in corso di incentivazione ovvero, alternativamente, che il valore di baseline sia pari al consumo post intervento del progetto in corso di incentivazione e che la vita utile sia pari alla vita utile del nuovo progetto.
- 1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- 1.6. L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto proponente nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto.
- 1.7. La data di avvio della realizzazione del progetto deve rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC, trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia. Al fine di agevolare il processo di istruttoria, è data facoltà al soggetto proponente di presentare al GSE in data antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto:
 - a) una comunicazione preliminare con cui lo stesso manifesta la volontà di accedere al meccanismo di incentivazione, quale condizione necessaria per lo sviluppo del progetto. Con l'invio di tale comunicazione preliminare, il soggetto proponente si impegna altresì a presentare una successiva trasmissione formale di un PC o PS entro e non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione preliminare. In tal caso, il GSE effettuerà la valutazione tecnica del progetto solo a seguito della formale presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi;
 - b) una richiesta di valutazione preliminare (RVP), a fronte della corresponsione al GSE della tariffa di cui all'art. 8, comma 1, vigente per le proposte di progetto a consuntivo (PC) e standardizzato (PS). In tal caso, il GSE comunicherà l'esito della valutazione tecnica svolta sulla RVP secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 7, comma 2. A valle dell'eventuale esito positivo sull'ammissibilità della RVP al meccanismo, il soggetto proponente è comunque tenuto a presentare al GSE una successiva formale istanza di accesso agli incentivi entro e non oltre 24 mesi dalla data di trasmissione della RVP evidenziando le eventuali modifiche intervenute rispetto al progetto originario, le quali, al fine di massimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, saranno oggetto esclusivo di una nuova valutazione istruttoria da parte del GSE.

La comunicazione preliminare e la RVP possono essere presentate una sola volta per il progetto o per gli interventi che compongono il progetto. Decorso il tempo dei 24 mesi di cui alle lettere precedenti, il progetto o gli interventi che compongono il progetto non potranno pertanto più accedere al meccanismo dei certificati bianchi.

Le modalità di presentazione della comunicazione e della RVP, e la relativa documentazione ed informazioni da allegare, sono rese disponibili dal GSE sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 1.8. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e—comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.

2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati "PS"

- 2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del “progetto standardizzato” (di seguito “PS”) di cui all'art. 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico aggiuntivo conseguibile attraverso progetti, realizzati dal medesimo titolare, presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrabile:
 - a) la ripetitività del progetto, ovvero degli interventi che lo compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative;
 - b) la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative.
- 2.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PS sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati da richieste di verifica e certificazione dei risparmi “RS” che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio.
- 2.3. Con il decreto direttoriale di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b*) è approvato l'elenco delle schede per PS disponibili, e ai sensi delle quali può essere presentato il progetto. Tale elenco, pubblicato sul sito istituzionale del GSE, è aggiornato periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera *b*). Ai soggetti ammessi al meccanismo è comunque data la possibilità di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare i soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di tecnologia da incentivare e i relativi requisiti minimi di ammissibilità in relazione all'utilizzo e al contesto di applicazione, il consumo di riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti alla tecnologia da incentivare, la metodologia di misurazione standardizzata del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per la determinazione dell'errore campionario e la sua entità.
- 2.4. Il risparmio conseguibile dal PS è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto, o e gli interventi che lo compongono, sia nella configurazione di baseline, sia in quella post intervento, in conformità ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE. L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto.
- 2.5. Il campione di misura deve essere adeguatamente rappresentativo sia della configurazione di baseline, sia di quella successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosità e di tipologia delle variabili energetiche da monitorare, nonché caratterizzato da una numerosità in grado di garantire un determinato livello di confidenza.
- 2.6. Per determinare i consumi di baseline, dovranno essere considerate, sul campione rappresentativo, le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti alla realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le variabili operative che influenzano il consumo dei sistemi oggetto di intervento ed una misura degli stessi.
- 2.7. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo e una frequenza di campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali, sarà possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati.
- 2.8. L'algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare e le modalità di misura di cui al presente capitolo, sono indicati nell'ambito della presentazione del PS.
- 2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilità della richiesta di incentivo, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

- 2.10. Il contenuto dei PS può essere aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite decreto direttoriale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b) del presente decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o standard normativi costituisce aggiornamento che può essere apportato senza decreto direttoriale di approvazione.
- 2.11. L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto proponente del progetto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto.
- 2.12. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.

3. *Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi*

- 3.1. Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1, e all'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti proponenti inviano al GSE una richiesta di verifica e di certificazione, a consuntivo o standardizzata (di seguito rispettivamente «RC» e «RS»), dei risparmi conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti secondo quanto previsto al capitolo 5.
- 3.2. Le RC o RS devono essere presentate, al più, entro centoventi giorni dalla fine del periodo di monitoraggio.
- 3.3. Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, per l'ammissibilità del progetto realizzato.
- 3.4. Le RC o RS devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio annuale. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi, è possibile proporre, in sede di presentazione del PC, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi annui del progetto sia almeno pari a 500, o in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi annui del progetto sia almeno pari a 1.000.

4. *Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti*

- 4.1. Il PC e il PS devono contenere, pena inammissibilità, le informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n. 445/2000:
- a) informazioni relative al soggetto proponente e al soggetto titolare, quali:
- i. documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto proponente e del soggetto titolare in corso di validità;
 - ii. nel caso in cui il soggetto proponente sia:
 - a. diverso dal soggetto titolare, la delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera v);
 - b. una società di servizi energetici (ESCO), la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 in corso di validità;
 - c. un soggetto in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001, copia del certificato in corso di validità;
 - d. un soggetto che ha nominato un EGE, l'incarico dell'EGE e la

corrispondente certificazione di validità secondo la norma UNI CEI 11339. Tali requisiti devono sussistere ed essere rispettati per tutta la durata della vita utile del progetto. Fermo restando il rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale, può variare nel tempo il soggetto individuato;

- e. un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Tale requisito deve essere rispettato per tutta la durata della vita utile del progetto, ricorrendo alla nomina volontaria, laddove l'obbligo venisse meno, e può essere soggetto a verifica in sede ispettiva. Quanto indicato alla presente lettera è applicabile anche al soggetto titolare. Fermo restando il rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale, può variare nel tempo il soggetto individuato;
 - iii. documentazione che consenta di verificare che il soggetto titolare ha sostenuto l'investimento.
- b) relazione descrittiva, corredata da idonea documentazione, contenente:
- i. la descrizione del contesto in cui l'intervento viene realizzato: informazioni relative all'impianto, edificio o sito comunque denominato presso cui si realizza il progetto (indirizzo, codice catastale, attività ivi svolte nell'ambito del progetto, codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al titolare dell'impianto o del sito e l'indicazione di eventuali progetti presentati per il medesimo edificio o sito oggetto di intervento;
 - ii. la descrizione dei sistemi di produzione e/o prelievo dell'energia termica e elettrica;
 - iii. la descrizione esaustiva dell'intervento, ovvero:
 - la descrizione delle differenze tra la situazione di baseline ed ex post, eventualmente corredata da planimetrie, diagrammi di flusso e dalle schede tecniche dei componenti sostituiti e dei nuovi componenti che si intende installare;
 - nel caso di utilizzo di componenti rigenerati, documentazione che consenta di verificare che i componenti siano effettivamente rigenerati;
 - ai soli fini statistici, la stima dei costi strettamente riconducibili all'intervento stesso come indicato al successivo punto 4.2. Nel caso dei PS, sono forniti elementi riguardo la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero alla difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative;
 - iv. la descrizione esaustiva del programma di misura, corredata:
 - dell'indicazione delle modalità di definizione dei consumi di baseline e delle variabili operative che influenzano i consumi energetici, nonché delle relative misure nella situazione ante intervento;

- della descrizione delle modalità di calcolo dei risparmi addizionali con riferimento:
 - al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
 - alla presenza di vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa di cui al comma 6, dell'art. 6 del presente Decreto;
 - nel caso di nuova installazione, alla documentazione che consenta di verificare che il progetto generi risparmi addizionali rispetto al progetto di riferimento, ovvero rispetto al progetto standard di mercato in termini tecnologici;
 - degli schemi termici ed elettrici con indicazione dei punti di misura;
 - della documentazione tecnica relativa alla strumentazione di misura che si intende installare e della relativa classe di precisione;
 - della descrizione dell'algoritmo di calcolo dei risparmi generabili dal progetto e della stima dei risparmi attesi;
 - della procedura di gestione dei casi di perdita di dati e taratura della strumentazione di misura;
 - nel caso dei PS, della descrizione della metodologia adottata per l'estensione delle risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo all'insieme degli interventi realizzati;
 - nel caso dei PS, della documentazione che consenta di verificare la rappresentatività del campione scelto in conformità con quanto stabilito dal punto 2.5 del presente Allegato.
- c) copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto dell'intervento, ove presente, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste ai punti 8.1 e 8.2 dell'Allegato 1 e al punto 1.5 dell'Allegato 2;
- d) dichiarazione, controfirmata dal soggetto proponente e dal soggetto titolare, attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonché dell'Unione europea o di organismi internazionali;
- e) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non è stato ancora stato realizzato alla data di presentazione dell'istanza, ovvero che rispetti quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera o). In particolare, un cronoprogramma dei lavori, con indicazione dei principali *milestone* di progetto, della presunta data di avvio della realizzazione del progetto;

4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto di efficienza energetica, sono considerate le seguenti voci, esclusivamente ove strettamente riconducibili al nuovo investimento di efficienza energetica:

- a) opere murarie e assimilate;
- b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o posa in opera;
- c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attività svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal

programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente al soggetto titolare del progetto;

- d) progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento;
- e) gli oneri finanziari e i costi indiretti.

4.3. Il GSE può richiedere, se del caso, ulteriori informazioni e documentazione finalizzata a una più approfondita valutazione della proposta progettuale, nell'ambito dei tempi istruttori massimi definiti dal presente decreto.

4.4. Il GSE predisporre e pubblica sul proprio sito internet i format dei documenti di cui al punto 4.1.

5. *Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei risparmi*

5.1. Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato in fase di valutazione del PC o PS.

5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifica e certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria responsabilità, che i progetti per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi sono stati realizzati in conformità al dettato dell'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di cumulabilità tra diverse forme di incentivo.

5.3. Unitamente alla prima RC o RS il soggetto proponente del progetto è tenuto a trasmettere:

- a) documentazione attestante l'effettiva data di avvio della realizzazione del progetto;
- b) matricola dei misuratori installati;
- c) matricole/codici identificativi dei principali componenti installati.

6. *Dimensione minima dei progetti*

6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate.

6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP.

6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi.

7. *Documentazione da conservare*

7.1. Il GSE effettua i controlli previsti dall'art. 12 del presente decreto, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione dei risparmi e riconoscimento dei Certificati Bianchi siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal presente decreto.

7.2. Al fine di consentire i controlli di cui al punto 7.1, i soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al GSE, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

8. *Diagnosi Energetiche*

8.1. I PC o PS che in fase di presentazione siano corredati da diagnosi energetica eseguita in conformità all'Allegato 2 del decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del

30% del corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 concernente «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto proponente del progetto allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il diritto a godere dell'agevolazione suddetta, fatto salvo quanto previsto al punto 8.2.

8.2. Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia un soggetto obbligato a redigere la diagnosi energetica ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.”

Articolo 21

Modifiche all'Allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Modalità riconoscimento dei certificati bianchi.

1.L'allegato 2 è integralmente sostituito dal seguente: “

Allegato 2

MODALITA' RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI BIANCHI

1. Modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi

- 1.1. La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni, della vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. Qualora il soggetto proponente presenti un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1, il GSE ne valuta l'ammissibilità ai sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell'istruttoria al Ministero della transizione ecologica per l'approvazione. La Tabella 1 può essere quindi aggiornata con le modalità di cui all'art. 6, comma 2 del presente decreto.
- 1.2. Al fine di considerare debitamente l'obsolescenza tecnologica e commerciale della tecnologia sottesa al progetto di efficienza energetica e alla capacità del medesimo di conseguire risparmi addizionali per il periodo di riconoscimento dei Certificati Bianchi, il parametro U non può superare i 10 anni.
- 1.3. All'atto della presentazione della domanda, il soggetto proponente può richiedere che, per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore $K_1=1,2$. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di Certificati Bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente conseguiti e misurati è moltiplicato per il fattore $K_2=0,8$. Esclusivamente nei casi di progetti di efficienza energetica nel settore civile e dei trasporti, il soggetto proponente può richiedere un fattore $K_1=1,5$ ed un fattore $K_2=0,5$.
- 1.4. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica, sono applicati i valori di potere calorifico inferiore di cui all'Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti

dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

1.5. Nei casi in cui l'intervento di efficienza energetica ammesso al meccanismo dei Certificati Bianchi venga realizzato in attuazione di diagnosi energetiche eseguite in conformità all'Allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 presso gli stabilimenti, gli edifici e/o i siti interessati dall'intervento medesimo, ed il relativo soggetto titolare del progetto si sia dotato di sistemi di gestione aziendale energetici o ambientali certificati ISO 50001, EMAS, ISO 14001 o ISO 14005, o da sistemi di certificazioni ambientale di prodotto, ovvero da studi di carbon footprint, water footprint o dei flussi di massa rispettivamente secondo la ISO 14067, ISO 14046, o ISO 14052, è riconosciuto un risparmio energetico aggiuntivo per l'intero periodo di vita utile pari al 2%, fino ad un valore massimo di complessivi ulteriori 40 TEP.

2. *Tipi e caratteristiche dei Certificati Bianchi*

2.1. I Certificati Bianchi emessi sono di quattro tipi:

- a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
- b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
- c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti;
- d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti.

2.2. La dimensione commerciale dei Certificati Bianchi è pari a 1 TEP. Ai fini dell'emissione dei Certificati Bianchi, i risparmi di energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a 1 TEP con criterio commerciale.

TABELLA 1 – Tipologie degli interventi

Tipologia intervento	Vita utile (U) [anni]			Tipologia Certificati Bianchi	
	Nuova installazione	Sostituzione	Efficientamento integrato	Tipo I riduzione consumi energia elettrica	Altra tipologia riduzione consumi gas e/o altro

Settore Industriale					
Impianti di produzione di energia termica	10	7	5		X
Sistemi per il trattamento degli effluenti gassosi	10	7	-		X
Installazione di componenti per il recupero di calore, qualora non tecnicamente possibile nella situazione ex ante, anche a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	7	-	-		X
Altri sistemi di recupero del calore	3	-	-		X
Sistemi di ricompressione meccanica del vapore	7	5	5		X
Essiccatori	10	7	5	X	X
Brucciatori rigenerativi	7	5	-		X
Motori elettrici, anche accompagnati dall'installazione o sostituzione dei relativi inverter	7	5	-	X	
Forni di cottura	10	7	5	X	X
Forni di fusione	10	7	5	X	X
Forni di pre-riscaldamento	10	7	5	X	X
Impianti per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale con sistemi radianti ad alta temperatura	10	7	-		X
Impianti di produzione dell'aria compressa	7	5	5	X	
Sistemi di power	7	5	-	X	

quality					
Gruppi frigo e pompe di calore, centrali frigorifere, ivi compresi gli impianti di surgelazione e refrigerazione	7	5	5	X	X
Sistemi per l'illuminazione	7	5	-	X	
Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL	10	-	-		X
Impianti a Ciclo Rankine Organico (ORC) in assetto non cogenerativo e non alimentati da calore prodotto da impianti di produzione di energia elettrica	10	7	5	X	
Sistemi di preriscaldamento del rottame di vetro	7	5	5	X	X
Forni di trattamento termico	10	7	5	X	X
Forni di lavorazioni secondarie	10	7	5	X	X
Dispositivi per la preparazione impasti nel settore cartario	10	7	-	X	X
Macchina continua	10	7	5	X	X
Casse aspiranti, sistemi del vuoto, cassa a vapore in macchine continue	10	7	-	X	X
Cilindri essiccatori in macchine continue	7	5	5		X
Tele di formazione per produzione di carta	7	5	-	X	X
Cappe in seccheria	10	7	-	X	X
Termocompressori	7	5	-		X
Presse ad eccezione di presse idrauliche per stampaggio di materie plastiche	10	7	5	X	X
Estrusori di materie plastiche	10	7	5	X	X
Sistemi di termoformatura per	10	7	5	X	

stampaggio di materie plastiche					
Ottimizzazione della distribuzione del profilo di velocità dell'aria e bruciatori ad alta velocità di fiamma in atomizzatori	7	5	-		X
Abbattitore a barbotina	7	5	-	X	X
Sistemi di controllo e regolazione della portata del gas metano e dell'aria calda interna in essiccatori ceramici	5	3	-		X
Bruciatori auto recuperativi in forni ceramici e ottimizzazione fluidodinamica della geometria interna	7	5	-		X
Sistemi di preriscaldamento dell'aria comburente dei forni ceramici tramite il recupero di calore dai fumi dei forni stessi	5	-	-		X
Sistema di distribuzione e diffusione del calore per climatizzazione e recupero di calore dal camino di raffreddamento finale dei forni ceramici	-	-	5	X	X
Economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica	7	5	-		X
Sistemi di pompaggio, anche accompagnati dall'installazione o sostituzione dei relativi inverter	7	5	5	X	
Addolcitori e impianti a osmosi inversa rispettivamente per impianti termici con potenza al focolare inferiore a 100 kWt e a 2000 kWt	7	5	-		X
Degasatori pressurizzati per impianti a vapore	7	5	-		X

con pressioni inferiori 10 bar e potenza al focolare inferiore 5000 kW					
Evapo-concentratori sottovuoto	10	7	-		X
Recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale	7	5	-	X	
Efficientamento processo di vulcanizzazione pneumatici tramite azoto	-	-	5		X
Filatoi tessili	7	5	5	X	
Dispositivi per produzione di bottiglie PET	10	7	5	X	
Dispositivi per la fase di allestimento foglio: bobinatrici	10	7	-	X	
Linea di produzione della fibra ottica	10	7	7	X	X
Macchine di imballaggio	10	7	-	X	X
Ottimizzazione energetica processo compressione del gas naturale	7	5	-	X	X
Pressofusione dell'alluminio	10	7	5	X	
Impianto di polimerizzazione	10	7	5	X	
Bruciatori auto recuperativi in caso di non fattibilità della situazione ex ante dell'installazione di bruciatori rigenerativi	7	5	-		X
Realizzazione e riqualificazione profonda di edifici	10	-	10	X	X
Isolamento termico di superfici disperdenti opache degli edifici	10	-	-	X	X
Interventi di riduzione del consumo idrico con riduzione del consumo energetico nei propri	10	7	5	X	

sistemi di pompaggio, ivi compreso il riciclo					
Linee collaggio per la produzione di candele	10	7	5	X	X
Altri sistemi di free-cooling	3	-	-	X	
Saldatrici elettriche per sistemi di laminazione	10	7	-	X	X
Ricottori per la fabbricazione di tubi e condotti saldati	10	7	-	X	
Sostituzione di turbomacchine con macchine ad alimentazione elettrica	-	5	-	X	
Impianto di elettrolisi	10	7	-	X	
Macchine formatrici	10	7	5	X	
Recupero di correnti di processo negli impianti di produzione di gas tecnici	10	7	-		X
Settore reti, servizi e trasporti					
Posa reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	10	-	10		X
Impianti di produzione di energia termica o frigorifera a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	10	7	5	X	X
Componenti per il recupero di calore a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	7	7	-	X	X
Allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti	5	-	-		X
Acquisto flotte di mezzi di trasporto a trazione elettrica, gas naturale, GNL, GPL, ibride o a idrogeno	10	10	-	X	X
Efficientamento energetico dimezzi di	-	-	7	X	X

trasporto alimentati a combustibili fossili					
Efficientamento reti elettriche, del gas e idriche	-	-	7	X	X
Motori elettrici, anche accompagnati dall'installazione o sostituzione dei relativi inverter	7	5	-	X	
CED	7	-	5	X	
Stazioni radio base e di rete fissa	7	-	5	X	
Sistemi per l'illuminazione pubblica	7	5		X	
Sistemi di power quality	7	5	-	X	
Sistemi a bolle fini per impianti di depurazione	7	5	-	X	
Impianti di produzione dell'aria compressa	7	5	5	X	
Acquisto flotte di mezzi di trasporto non a trazione elettrica e alimentati da uno o più combustibili anche diversi da gas naturale, GNL, GPL o idrogeno	10	10	-		X
Altri sistemi di free-cooling	3	-	-	X	
Membrane a ultrafiltrazione per impianti di depurazione	7	5	-	X	
Settore civile (residenziale, terziario) e agricolo					
Gruppi frigo e pompe di calore, centrali frigorifere, per la climatizzazione degli ambienti e/o surgelazione	10	7	7	X	X
Isolamento termico di superfici disperdenti opache degli edifici	10	-	-	X	X
Realizzazione e riqualificazione profonda di edifici e serre	10	-	10	X	X
Sistemi per l'illuminazione privata	7	5		X	

Economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica	7	5	-		X
Sistemi di power quality	7	5	-	X	
Sistemi di pompaggio, anche accompagnati dall'installazione o sostituzione dei relativi inverter	7	5	5	X	
Unità di trattamento aria e sistemi di ventilazione meccanica	10	7	5	X	
Interventi di riduzione del consumo idrico con riduzione del consumo energetico nei propri sistemi di pompaggio, ivi compreso il riciclo	10	7	5	X	X
Motori elettrici, anche accompagnati dall'installazione o sostituzione dei relativi inverter	7	5		X	X
Altri sistemi di free-cooling	3	-	-	X	
Misure comportamentali					
Adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti	3	-	-	X	X
Adozione di sistemi di analisi dati sui consumi di singoli impianti, utenze e veicoli	3	-	-	X	X
Adozione di iniziative finalizzate all'utilizzo di veicoli a basse emissioni	3	-	-	X	X
Adozione di iniziative di shift modale nei trasporti	3	-	-	X	X
Adozione di iniziative di la riduzione del fabbisogno di mobilità	3	-	-	X	X
Riduzione della velocità di mezzi di trasporto a parità di servizio reso	3	-	-	X	X
Variazione delle materie in ingresso nel	3	-	-	X	X

processo produttivo, compreso l'utilizzo di materiale di scarto della lavorazione, a parità di prodotto finito o semilavorato					
--	--	--	--	--	--



Ministero della transizione ecologica

Schema di decreto del Ministro della transizione ecologica, recante “determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2021 al 2024” (cd. Certificati bianchi).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sommario

Quadro generale del meccanismo	2
Finalità del provvedimento	5
Principali contenuti del provvedimento	6
1. Definizione degli obiettivi 2021 – 2024 e revisione dell’obiettivo 2020	6
2. Misure per incrementare l’offerta di certificati	11
3. Misure per migliorare il funzionamento del mercato dei certificati ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi	15
Risultati attesi e impatto sulle tariffe dell’energia	16
Illustrazione dello schema di decreto	16




Quadro generale del meccanismo

Il D.lgs. 102/2014 e s.m.i., stabilisce che gli obiettivi di risparmio di energia finale al 31 dicembre 2020 generati da nuovi progetti nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi (di seguito, CB), dovranno essere pari al 60% del totale del target di risparmio obbligatorio del periodo 2014-2020, ovvero 15,3 Mtep su un totale di 25,5 Mtep. Tale obiettivo è stato declinato in termini di obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori, ovvero in termini di CB, dai decreti ministeriali del 28 dicembre 2012 e 11 gennaio 2017 e s.m.i.

Nel corso degli anni il meccanismo ha evidenziato una sostanziale tenuta rispetto agli obiettivi ed obblighi prefissati. Tuttavia, se da un lato lo stato di assolvimento degli obblighi imposti ai distributori in termini di CB è stato quasi del tutto rispettato, come risulta dalla Tabella 1, si evidenzia una sostanziale dicotomia con i risparmi conseguiti dal meccanismo che non hanno perseguito gli stessi risultati (cfr. Figura 1). Tale circostanza è riconducibile all'introduzione del coefficiente di durabilità "tau" che, a fronte di un notevole miglioramento della redditività dei progetti e capacità di generare Titoli di efficienza energetica – TEE (di seguito CB), ha comportato, dal 2012, un disallineamento tra risparmi conseguiti e CB generati.

Figura 1: andamento del meccanismo rispetto agli obiettivi di risparmio di energia primaria e risparmi conseguiti (anni d'obbligo)*



*Dati al 30 settembre 2020



Con l'avvio delle attività di controllo da parte del GSE, sono state riscontrate diffuse inadempienze, determinando un incremento elevato del contenzioso, dovuto alle azioni conseguenti che la Società ha dovuto attivare. Le irregolarità hanno riguardato soprattutto le cd. "schede standard" (circa il 65% del totale), tipologia interessata anche da indagini della magistratura su casi di percezione indebita di CB e che hanno portato all'annullamento, da parte del GSE, dell'emissione di un volume cospicuo di CB, fermi restando i procedimenti di tipo penale. A seguito di un picco di schede-standard presentate nel 2016, il GSE ha rilevato diverse criticità ed il tasso di accoglimento delle richieste si è ridotto in maniera significativa.

Tabella 1: andamento del meccanismo: obiettivi di risparmio, obblighi di CB e percentuali di conseguimento (anni d'obbligo)*

		DM 28 dicembre 2012				DM 11 gennaio 2017			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Energia Primaria [MTEP]	Obiettivi di risparmio	4,60	6,20	6,60	7,60	7,14	8,32	9,71	11,19
	Risparmi conseguiti	4,40	5,30	4,94	5,69	6,46	6,45	n.p.	n.p.
	di cui CB	3,73	4,50	4,01	4,67	5,34	5,21	n.p.	n.p.
	di cui CB CAR	0,68	0,79	0,93	1,02	1,12	1,24	n.p.	n.p.
Raggiungimento degli obiettivi		95,7%	85,4%	74,9%	74,9%	90,5%	77,5%	n.p.	n.p.
Numero di CB [MCB]	Obblighi CB	5,51	6,75	7,75	9,51	5,34	5,57	6,20	7,10
	CB annullati	5,51	6,74	7,74	9,40	3,59	3,55	n.p.	n.p.
	di cui CB virtuali						1,70	n.p.	n.p.
	Raggiungimento degli obblighi	99,8%	99,8%	99,9%	98,8%	67,2%	63,7%	n.p.	n.p.

*Dati al 30/09/2020. Non essendo chiuso l'anno d'obbligo 2019, le rendicontazioni per gli anni 2017 e 2018 non sono ancora concluse

Con il D.M. 11 gennaio 2017 sono state introdotte le nuove Linee Guida per la presentazione dei progetti, prevedendo, tra le altre cose, l'eliminazione delle Richieste di Verifica e Certificazione dei risparmi analitiche e standardizzate (rispettivamente RVC-A, RVC-S) e del coefficiente tau, favorendo un approccio che tornava a legare maggiormente il beneficio percepito al risparmio effettivamente generato dal progetto. Si è inoltre assistito al lancio di strumenti di incentivazione alternativi e particolarmente semplificati, quali Industria 4.0, che hanno contribuito a uno spiazzamento del meccanismo dei CB.

Il meccanismo, dal 2017 in poi, ha quindi registrato un costante calo dei volumi di scambio dei CB, così come evidente dalla Figura 2, facendo registrare un tasso medio annuo di nuove emissioni pari a circa -28%. Fanno eccezione i CB generati dal meccanismo della Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) che hanno fatto registrare un tasso medio annuo di nuove emissioni pari a circa +13%. Si è quindi assistito ad un anomalo incremento dei prezzi di scambio dei CB sulle piattaforme di mercato (in termini di prezzi medi pesati per anno d'obbligo, si è passati dai 117 euro/CB del 2015 ai 313 euro/CB del 2017, con picchi di 480 euro/CB), che hanno comportato la necessità di un intervento istituzionale al fine di ristabilire l'equilibrio tra incentivo e investimento sostenuto. Per mitigare tale situazione e per dare al contempo maggiore slancio al meccanismo, sono state introdotte ulteriori modifiche alle Linee Guida sono state introdotte dal Decreto Ministeriale 10 maggio 2018 e, con il decreto direttoriale del 30 aprile 2019, è stata approvata la Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, nonché è stata ampliata la platea degli interventi eleggibili al meccanismo. Nonostante tali misure, ha continuato a perdurare il calo dei progetti presentati, tra le cui cause è sicuramente da annoverare la citata minore



appetibilità dei CB rispetto ad altri incentivi, meno vincolanti e ugualmente o più remunerativi, nonché la scarsa efficacia del meccanismo nei settori diversi dall'industria, dove il costo del tep risparmiato è notevolmente più alto.

Dall'analisi dei dati presenti nei Rapporti annuali del GSE (cfr. Tabella 2), dal 2015 al 2019 è possibile osservare la drastica diminuzione dei nuovi progetti presentati nell'ambito del D.M. 28 dicembre 2012, non compensata dalla presentazione di nuovi progetti ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017, per il quale è tuttavia osservabile un significativo tasso di crescita annuo di presentazione. Contemporaneamente, dai dati forniti dall'ultimo rapporto delle attività del GSE, dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020, è evidente come i nuovi progetti presentati nell'ambito del D.M. 11 gennaio 2017 abbiano una scarsa capacità di generazione di risparmi, attestandosi intorno a valori di circa 100 CB/Rendicontazione.

Tabella 2: nuovi progetti e prime rendicontazioni presentate dal 2015 al 2019

	DM 28 dicembre 2018				DM 11 gennaio 2017		
	RVC-C	RVC-A	RVC-S	PPPM	RC	PC	PS
2015	487	288	4.490	999			
2016	388	300	6.971	815			
2017	323	242	2.324	363		177	
2018	202					412	
2019	89				52	454	108

Fonte: elaborazioni MITE su dati dei Rapporti annuali del GSE 2016-2020


Tali circostanze hanno evidenziato un rischio di tenuta del meccanismo per i prossimi anni. A riguardo, pertanto, è stata effettuata una stima sull'andamento del meccanismo nel suo complesso, fino alla chiusura dell'anno d'obbligo 2020, partendo dai dati derivanti dall'anno d'obbligo 2018, e considerando gli obiettivi previsti dal D.M. 11 gennaio 2017 per il 2019 e 2020, unitamente alle stime dei certificati generabili dal meccanismo dei CB e dal meccanismo CAR. Dall'analisi, emerge una situazione di scarsa liquidità del mercato, con previsioni di acquisto di circa 4/5 MCB virtuali da parte dei soggetti obbligati ai fini dell'adempimento agli obblighi 2019, 2020. Stante anche l'attuale emergenza sanitaria legata al COVID-19, è ipotizzabile un rallentamento nella gestione ordinaria dell'intero meccanismo ed il probabile crollo di nuovi investimenti in efficienza energetica con ulteriori ripercussioni sulla liquidità del mercato. Per far fronte a tale situazione con l'articolo 41 del c.d. D.L. Rilancio è stata prorogata la scadenza dell'anno d'obbligo 2019 al 30 novembre 2020.

Quanto sopra esposto si è ovviamente riflesso sul prezzo medio dei CB scambiati sul mercato, che, come sopra accennato, ha avuto un andamento fortemente crescente fino al 2018, passando dal valore medio di circa 120 €/CB del periodo 2014/2016, al valore di oltre 300 €/CB del 2018 (Figura 2). Le modifiche introdotte dal D.M. 10 maggio 2018 hanno permesso di calmierare i prezzi allineandoli al valore di circa 260 €/CB. Il prezzo dei CB scambiati tramite contratti bilaterali ha sempre registrato valori inferiori rispetto a quelli scambiati sul mercato, facendo osservare un quasi costante -10% nel periodo 2018-2020.

In via generale, è possibile osservare che il valore dei CB di circa 260 €/CB se da una parte, unitamente ai significativi obiettivi imposti al meccanismo, rappresenta un adeguato stimolo all'esecuzione di taluni interventi di efficienza, dall'altra, per alcune tipologie di interventi, specialmente nel settore dei trasporti e nel settore civile, non risulta adeguato a stimolare nuovi investimenti.



Figura 2: andamento del mercato dal 2014 al 2020 (anni solari)*



Fonte: elaborazioni MITE su dati storici e rapporti mensili GME

*Per il 2020 i dati relativi alle contrattazioni di mercato sono relativi al periodo 01 gennaio – 24 settembre, quelli relativi alle contrattazioni bilaterali al periodo 01 gennaio – 31 agosto. I dati forniti comprendono anche i CB CAR.

Finalità del provvedimento

Con l'anno 2020 si concludono gli obiettivi e gli obblighi fissati per il meccanismo dei CB dal decreto del 2017, il quale prevede il rinnovo degli stessi per il periodo 2021-2024. Il Decreto pertanto ha come scopo primario quello di definire gli obiettivi e gli obblighi per il meccanismo nel suddetto periodo. A tal fine va considerato che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) prevede, nel periodo 2021-2030, un minor peso dei risparmi da generare nel settore industriale, rispetto al target complessivo, a seguito degli sfidanti obiettivi europei di riduzione delle emissioni nel settore non ETS. Inoltre, come risulta dalla relazione italiana sull'applicazione dell'articolo 7 della direttiva EED, allegata al PNIEC, il target di efficienza risulta ripartito su un più ampio set di strumenti di promozione.

Lo stesso Piano prevede l'aggiornamento e il potenziamento dei CB nell'ottica della semplificazione del sistema e delle metodologie di quantificazione e riconoscimento del risparmio energetico, della riduzione dei tempi per l'approvazione, l'emissione e l'offerta dei titoli sul mercato. Tali aspetti, risultati anche dalla consultazione pubblica sul PNIEC, sono ritenuti fondamentali per il prosieguo efficace della misura fino al 2030. Sempre rispetto a potenziali modifiche da apportare al meccanismo CB, il PNIEC evidenzia anche il possibile ampliamento della platea dei soggetti obbligati (oggi i distributori di energia) e l'eventuale



modifica/integrazione del meccanismo del mercato dei titoli con altri complementari. Sul lato degli interventi ammissibili, il Piano prevede una più efficace promozione degli interventi nei settori civile e trasporti, anche tramite lo sviluppo delle misure comportamentali. Infine, come emerso dalle consultazioni, maggiore attenzione dovrà essere dedicata al supporto nei confronti degli operatori e alla fase di formazione e informazione tramite la diffusione di guide, banche dati con baseline predefinite e *best practice* approvate.

Congiuntamente, il D.lgs. 102/2014, recentemente modificato dal D.lgs. 73/2020, ha esteso l'obiettivo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 prevedendo che vengano realizzati nuovi risparmi annui di energia finale in linea con quanto fissato nel PNIEC. Per raggiungere tali nuovi obiettivi il Decreto ha previsto che siano adottati sia regimi obbligatori di efficienza energetica, quali i certificati bianchi, sia misure alternative; in tal senso ha fornito maggiore flessibilità rispetto all'integrazione, modifica o soppressione delle misure di promozione dell'efficienza energetica individuate, sulla base del monitoraggio dei risultati di raggiungimento degli obiettivi di cui alle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC. In particolare, rispetto al meccanismo dei CB, il Decreto, all'art. 7, ha previsto che:

- sia predisposto un decreto di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico, seguendo una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste;
- siano previste *“anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora ciò fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonché sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, per semplificare l'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti”*.

Per quanto suddetto, il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. 102/2014, prevede l'aggiornamento delle Linee Guida per il meccanismo dei CB, nell'ottica di potenziarne l'efficacia, e la definizione degli obiettivi e degli obblighi di risparmio per il periodo 2021-2024. Inoltre, il provvedimento prevede misure per far fronte alla scarsa liquidità del mercato sopra descritta.

Principali contenuti del provvedimento

Il presente capitolo si articola in tre paragrafi che analizzano i principali contenuti del provvedimento, suddivisi per tematiche, e in particolare:

1. la definizione degli obiettivi 2021-2024 e la revisione dell'obiettivo 2020;
2. le misure per incrementare l'offerta di certificati;
3. le misure per migliorare il funzionamento del mercato dei certificati ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

1. Definizione degli obiettivi 2021-2024 e revisione dell'obiettivo 2020

Al fine di garantire la tenuta e la continuità del meccanismo è risultato innanzitutto opportuno valutare la possibilità di una rimodulazione dell'obiettivo per il 2020, con contestuale recupero dei risparmi scontati nel successivo periodo 2021-2024.



Per una corretta quantificazione dei nuovi obiettivi per il periodo 2021-2024, partendo dalla stima sopra indicata sull'andamento del meccanismo fino al 2020, sono state effettuate tre diverse simulazioni che hanno esteso il perimetro di analisi al 2030, permettendo allo stesso tempo di meglio verificare la situazione del meccanismo per l'anno d'obbligo 2020.

I tre scenari ipotizzati sono così sintetizzabili:

- Scenario 1 (riduzione degli obblighi per il 2020 del 60%, con successivo recupero): tale scenario, che caratterizza lo schema di decreto proposto, prevede che l'obbligo del 2020 sia ridotto del 60%, al fine di ricalibrare la domanda dei CB rispetto all'offerta nel breve periodo. Tale quota sarà recuperata nel periodo 2021-2024, in aggiunta agli obblighi PNIEC, con una distribuzione annua crescente nel tempo ma flessibile in funzione dell'andamento del mercato, al fine di stabilizzare il mercato stesso, evitando eccessive discrepanza tra la domanda e l'offerta di certificati.
- Scenario 2 (riduzione degli obblighi per il 2020 del 50%, con successivo recupero): come lo scenario precedente ma con una riduzione del 50%.
- Scenario 3 (stato attuale): tale scenario prevede il mantenimento degli attuali obblighi per il 2020 e per il periodo 2021-2030 l'introduzione degli obblighi PNIEC.

Di seguito si riportano le ipotesi alla base dei tre scenari.

- a) la stima della capacità di generazione dei risparmi di energia primaria e di CB da parte di nuovi progetti e di progetti già realizzati.

In riferimento a tale aspetto, si riportano di seguito le evidenze emerse dall'analisi delle tendenze del mercato, nonché le ipotesi effettuate:

- i. dal 2017 al 2019, i nuovi progetti hanno generato risparmi medi per circa 0,243 Mtep, con un tasso di crescita annuo del +15%;
- ii. per il meccanismo CAR, nel 2018 si è registrato un +50% (0,155 Mtep) dei risparmi generati da nuovi progetti rispetto a quelli medi generati nel 2014-2017 (0,102 Mtep). Tale valore è aumentato di un +27% nel 2019 (0,197 Mtep), verosimilmente a causa di una corsa alla realizzazione degli impianti, in mancanza di una certezza della proroga del meccanismo dopo il 2020. Si ipotizza che tali valori di risparmio saranno registrati anche per il 2020 e 2021, mentre si tornerà su valori leggermente superiori (+10%) alla media del periodo 2014-2019 a partire dal 2022 (0,140 Mtep);
- iii. per il meccanismo CB, dal 2017 al 2019, si è registrato un costante calo (-69% nel 2017, -29% nel 2018, -9% nel 2019), tuttavia, dal Rapporto annuale 2019 del GSE si evidenziano segnali incoraggianti legati all'aumento del numero dei progetti presentati ed accolti. L'effetto di tali progetti si registrerà, in termini di risparmi generati, con uno *shift* temporale medio di circa 2 anni, pertanto a partire dal 2020. Considerando verosimilmente un valor medio dei risparmi generati da nuovi progetti, rispetto ai quelli del 2018 e 2019, ed un impulso dato dalla riforma del meccanismo (+10%) è possibile stimare un contributo a pieno regime di 0,126 Mtep;



- iv. si ipotizza che per il 2020 e 2021, a causa del COVID-19, si registri, rispetto alle previsioni di cui ai punti precedenti, un calo del -5% dei nuovi progetti presentati e dei risparmi rendicontati da progetti già realizzati;
 - v. si ipotizza che dal 2022 la situazione torni a regime comportando un aumento dei risparmi rispetto al periodo 2017-2019 del +9%, ovvero 0,266 Mtep;
 - vi. complessivamente, al 2030, si stima saranno generati 23 MCB, di cui il 39% da progetti realizzati prima del 2021; sul totale, inoltre, il contributo del meccanismo CAR sarà di circa il 65%;
 - vii. il trend dei titoli generati e disponibili sui conti proprietà presenta un andamento decrescente dal 2019 al 2023 (passando da 4 MCB, del 2019, fino a 2,1 MCB nel 2023), per poi crescere lievemente, ed in maniera lineare, fino a 2,5 MCB al 2030. L'andamento decrescente degli anni 2019-2023 è legato al minore contributo dei CB generati da progetti già realizzati prima del 2019 e giunti a fine utile, nonché agli impatti legati all'emergenza COVID-19. La crescita registrata dopo il 2023 è invece legata alla ripresa post COVID-19 ed al contributo cumulato dei CB generati dai progetti realizzati a partire dal 2021.
- b) la definizione di un obbligo minimo in linea con stima di generazione di nuovi risparmi di energia finale previsti dal PNIEC per il meccanismo dei CB.
- Validate le stime di generazione dei risparmi previste per i CB e inserite nella relazione “*notifica delle misure e dei metodi adottati dagli stati membri per l'applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE*” allegata al PNIEC, si è ritenuto opportuno individuare tali valori come obblighi, seppur di per sé tali stime non rappresentano obiettivi vincolanti nell'ambito del PNIEC stesso. Il valore dei risparmi cumulati di energia finale previsto è di 12,3 Mtep, ovvero 15 Mtep¹ di energia primaria.
- c) la previsione dell'introduzione di un provvedimento che proroghi la possibilità di riscatto dei CB virtuali del periodo 2017-2020 dall'attuale 31 maggio 2023, al 31 maggio 2031, in risposta alla evidente insufficiente liquidità del mercato. La scadenza del 31 maggio 2031 rappresenterebbe, inoltre, la data ultima di riscatto per gli ipotetici CB virtuali del periodo 2021-2030.
- d) le modifiche introdotte dalla deliberazione 270/2020/R/efr dell'ARERA rendono di scarso interesse il recupero del 100% dei CB virtuali.

Al fine di meglio analizzare la stabilità del mercato nei tre scenari, è stato introdotto l'indicatore “domanda/offerta”, ovvero l'indicatore dato dalla differenza percentuale tra la domanda e l'offerta dei CB. La


Figura 3 mostra l'andamento di tale indicatore ed evidenzia come le distinte ipotesi effettuate per i tre scenari abbiano un impatto in un arco temporale medio-corto, ovvero fino al 2026; successivamente i tre scenari si allineano. Lo scenario 3 è sicuramente quello più instabile mostrando una forte alternanza

¹ Tale valore può essere suscettibile di modifica, in quanto è in valutazione un aggiornamento dei coefficienti di conversione dell'energia finale in energia primaria. Da una preliminare analisi di sensitività, tale valore potrebbe variare tra 14,5 e 16 MCB.



dell'indicatore nel periodo 2020-2023, con un successivo trend linearmente decrescente. Lo scenario 1 e 2 evidenziano invece una maggiore stabilità, permettendo di individuare tre periodi temporali, il primo 2019-2022, il secondo 2023-2027, il terzo 2028-2030. Il primo periodo mostra un trend crescente che risente in parte del recupero degli obblighi degli anni 2017 e 2018, degli impatti del COVID19 e dei positivi risultati derivanti dalla modifica del meccanismo. In tale periodo, che rappresenta sicuramente quello più importante per dimostrare la ripresa del meccanismo, nonché buona parte dell'arco temporale oggetto del presente decreto, lo scenario 1 risulta più performante rispetto a secondo. La migliore performance registrata dallo scenario 1 nel primo periodo è assorbita dal periodo 2023-2027, dove risulta tuttavia fortemente costante, a vantaggio della stabilità del sistema. Nel terzo periodo, si evidenzia un allineamento degli scenari con un trend decrescente a causa dell'aumento degli obblighi di risparmio.

Figura 3: andamento dell'indicatore domanda/offerta di CB per i tre scenari



Più specificatamente, le simulazioni hanno portato alle conclusioni di seguito riportate e sintetizzate in Tabella 3.

Scenario 1. L'adozione di questa soluzione comporterebbe:

- un obbligo cumulato tra 2020 e 2021-2030 pari 28,3 MCB, ovvero pari a quello della situazione attuale, più quello del PNIEC. Il recupero dell'extra quota d'obbligo legata allo sconto degli obblighi 2020 avviene in maniera crescente, ma modulata, nel periodo 2021-2024, al fine di non alterare eccessivamente l'indicatore domanda/offerta.
- un mercato leggermente corto, ma sufficiente liquido per garantire la copertura degli obblighi prefissati. L'indicatore domanda/offerta è infatti positivo e si attesta mediamente, nel periodo 2020-2030, ad un +11%. Il ricorso ai CB virtuali sarebbe minimo e necessario solo per il periodo 2019-2021, facendo registrare un cumulato 2018-2020 di 4,4 MCB virtuali.



- un mercato stabile, e quindi un prezzo dei CB costante. L'andamento dell'indicatore domanda/offerta segna un'inversione di tendenza da negativo a positivo a partire dal 2022 (-5%) e risulta relativamente stabile negli anni successivi (+17%).
- la possibilità per i soggetti obbligati di riscattare circa il 63% dei 4,4 MCB virtuali del periodo 2018-2020 entro la fine 2030.
- al 2030, un residuo nullo sui conti proprietà degli operatori, a fronte di 2,1 MCB di obblighi residui.

Scenario 2. L'adozione di questa soluzione, rispetto a quello dello scenario 1, comporterebbe:

- un maggior ricorso ai CB virtuali per complessivi 0,5 MCB nel periodo 2019-2020;
- un mercato più corto nel periodo 2020-2022, che farebbe registrare un valore medio dell'indicatore domanda/offerta pari a -12%, contro il -5% dello scenario 1;
- un mercato leggermente instabile che evidenzia in maniera ancora più netta il passaggio dal periodo temporale 2020-2022, al periodo 2023-2027, con un eccessivo differenziale dell'indicatore domanda/offerta che passa da -12% ad +21%, contro il -5% e +17% dello scenario 1, che risulta quindi più stabile.

Scenario 3. L'adozione di questa soluzione, rispetto a quello dello scenario 1, comporterebbe:

- un maggior ricorso ai CB virtuali per complessivi 2,6 MCB nel periodo 2020-2022;
- un mercato corto nel periodo 2020-22, che farebbe registrare un valore medio dell'indicatore domanda/offerta pari a -41%, contro il -5% dello scenario 1.
- un mercato altamente instabile che evidenzia in maniera ancora più netta il passaggio dal periodo temporale 2020-2022, al periodo 2023-2027, con un eccessivo differenziale dell'indicatore domanda/offerta che passa da -41% ad +55%, contro il -5% e +17% dello scenario 1, che risulta quindi più stabile.

Tabella 3: risultanze delle simulazioni effettuate sui tre scenari

AMBITO DI ANALISI	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
Obblighi 2020-2030	28,3 MCB	28,3 MCB	28,3 MCB
Rispetto dei nuovi obblighi 2021-2030 e dei residui 2019-2020	SI	SI	SI
CB virtuali 2019-2020	2,2 MCB	2,7 MCB	4,8 MCB
CB virtuali 2021-2030	0,4 MCB entro il 2021	0,4 MCB entro il 2021	0,9 MCB entro il 2022
CB virtuali non riscattati al 2030	1,6 MCB	1,6 MCB	1,6 MCB
Liquidità e stabilità del mercato 2020-2030	- indicatore domanda/offerta mediamente +11% (-5% nel periodo 2020-2022) - stabile	- indicatore domanda/offerta mediamente +12% (-12% nel periodo 2020-2022) - parzialmente stabile	- indicatore domanda/offerta mediamente +14% (-41% nel periodo 2020-2022) - molto instabile
% residuo sui conti proprietà rispetto ad obblighi residui al 2030	0%	0%	0%



In considerazione delle risultanze emerse dalle simulazioni, si ritiene che lo scenario 1 sia quello maggiormente perseguibile, in quanto a fronte del mantenimento degli obblighi cumulati previsti per il periodo 2020-2030, garantirebbe rispetto allo scenario 2:

- a) una maggiore stabilità al mercato ed un indicatore domanda/offerta più performante, specie nel breve periodo (2020-2022), dove le novità introdotte dal presente schema di decreto non troveranno ancora piena attuazione;
- b) un minor ricorso ai CB virtuali per un totale di 0,5 MCB, specie nel brevissimo periodo (2019-2020).

Allo stesso tempo si ritiene la proposta in linea con la riduzione temporale dell'anno d'obbligo 2020, pari a soli sei mesi, in conseguenza dell'art. 41 del c.d. DL Rilancio.

Per quanto detto sopra il decreto prevede:

1. per il 2020, una riduzione dell'obbligo del 60%, passando dagli attuali 7,1 MCB a 2,84 MCB. Di quest'ultima quota, 1,57 MCB dovranno essere legati al settore elettrico, 1,27 MCB dovranno essere legati al settore gas;
2. per il periodo 2021-2024, gli obblighi riportati in Tabella 4, pari a quelli previsti da PNIEC, più il recupero della quota di sconto del 2020, pari a 4,26 MCB. La distruzione di tale quota viene effettuata in maniera crescente, ma non lineare, al fine di non alterare eccessivamente l'indicatore domanda/offerta.

Tabella 4: nuovi obblighi di risparmio di energia elettrica e gas per il periodo 2021-2024 in milioni di CB

	2021	2022	2023	2024
Obblighi PNIEC	0,27	0,54	0,82	1,09
Recupero obblighi 2020	0,73	1,06	1,36	1,11
TOTALE nuovo obblighi	1,00	1,60	2,18	2,20

di cui

Settore ELETTRICO	0,55	0,89	1,20	1,22
Settore GAS	0,45	0,72	0,97	0,98

2. Misure per incrementare l'offerta di certificati

Come sopra riportato, il PNIEC prevede l'aggiornamento e il potenziamento del meccanismo dei CB, fondamentale per il prosieguo efficace della misura fino al 2030. Si riportano di seguito le misure di incremento dell'offerta di CB valutate, anche a seguito delle numerose proposte pervenute dagli operatori.

a) Semplificazione del meccanismo e supporto agli operatori

Tra i principali argomenti segnalati dagli operatori vi è l'incertezza sul metodo di valutazione dei progetti presentati che necessiterebbe di misure di maggior dialogo con il GSE, maggiore standardizzazione per alcune tipologie di progetti e semplificazione del meccanismo. Ciò ha infatti



comportato negli ultimi anni una mancanza di fiducia rispetto al meccanismo e l'orientamento degli stessi verso strumenti più semplici e "sicuri" in termini di risultato, che permettano quindi una migliore bancabilità e il rispetto dei piani industriali. Il PNIEC e il D.lgs. 102/2014, inoltre, prevedono la necessità di semplificazione del meccanismo dei CB e la previsione di un maggior supporto nei confronti degli operatori.

Lo schema di decreto, pertanto, propone di incrementare e migliorare il dialogo tra il GSE e gli operatori tramite la creazione di un servizio di assistenza che supporti i proponenti nella fase di predisposizione dei progetti. Tale servizio consta di una serie di strumenti messi a disposizione degli operatori quali: strumenti per la simulazione preventiva dei progetti incentivati; chiarimenti preliminari, tecnici, procedurali e amministrativi; *best practice* e soluzioni standard per le problematiche più frequenti; banca dati dei progetti approvati, suddivisi per tipologia di intervento, contenente tutte le principali informazioni tecniche che possono essere di supporto a soggetti terzi per la presentazione di progetti simili. Si ritiene tale misura di particolare rilievo perché in grado di ridurre il tasso di rigetto dei progetti, incrementare la fiducia degli operatori verso il meccanismo, ridurre il carico amministrativo per il GSE con una conseguente riduzione dei tempi per l'approvazione dei progetti (come previsto dal PNIEC).

Nell'ottica della maggiore standardizzazione e incremento dell'offerta dei CB, diversi operatori hanno proposto il ripristino delle schede standardizzate di cui al D.M. 28/12/2012. Tuttavia, visto le criticità emerse dall'applicazione delle stesse, in termini di contenziosi e frodi riscontrate, non appare consigliabile il ripristino delle stesse. Si ritiene che lo stesso effetto possa essere raggiunto con la modalità di misurazione su base statistica (Progetti Standardizzati o PS), introdotta nel D.M. 11 gennaio 2017, per interventi di piccola taglia altamente ripetuti. L'efficacia si può migliorare tramite esempi pratici o procedure guidate, in particolare per gli interventi nei settori trasporti e civile. Tuttavia, nell'ottica della semplificazione e della garanzia del metodo di valutazione, lo schema di decreto introduce le "schede di progetto a consuntivo", ovvero schede predisposte a cura del GSE, con il supporto di ENEA ed RSE, per specifici progetti all'interno delle quali sono puntualmente indicati le condizioni di ammissibilità, la documentazione da trasmettere e conservare, ove possibile i valori del consumo di riferimento, le procedure per il calcolo dei consumi ex ante per interventi di sostituzione, nonché gli algoritmi di calcolo dei risparmi. Si ritiene che tale misura, come quelle di seguito riportate possano essere garanzia di maggiore certezza del titolo conseguito.

Al fine di agevolare la presentazione dei progetti in fase antecedente alla realizzazione degli stessi, anche in fase di progettazione preliminare o di sola analisi di fattibilità degli stessi, e per evitare che eventuali varianti al progetto possano comportare il rigetto di PC o PS già approvati, sono state introdotte due modalità preliminari di presentazioni del progetto. In particolare:

- una comunicazione preliminare con cui il soggetto proponente manifesta la volontà di accedere al meccanismo di incentivazione e si impegna a presentare il progetto effettivo entro i successivi 24 mesi;
- una richiesta di valutazione preliminare da sottoporre a valutazione da parte del GSE. A seguito dell'approvazione del progetto, qualora nei successivi 24 mesi siano intervenute modifiche al progetto approvato, il soggetto proponente sottopone al GSE la valutazione delle sole modifiche intervenute.



Ulteriori misure di semplificazione introdotte per rispondere alle frequenti criticità nella fase di istruttoria sono relative a:

- la riduzione dei tempi di valutazione di alcune tipologie di istanze;
- chiarimenti sulle modalità di calcolo della baseline nel caso di interventi di sostituzione;
- la definizione della vita utile di progetti multi-intervento;
- una maggiore esplicitazione della documentazione da trasmettere in fase di presentazione dei progetti e la predisposizione, da parte del GSE, di tutti i relativi format.

Infine, con lo scopo di integrare gli aspetti energetici con quelli ambientali, nell'ottica di promozione dei principi di sostenibilità e di riduzione delle emissioni in atmosfera, lo schema di decreto ha introdotto il riconoscimento di un risparmio energetico addizionale per i progetti derivanti dall'adozione di sistemi di gestione aziendale energetici o ambientali, da sistemi di certificazioni ambientale di prodotto, ovvero da studi di LCA. Tale contributo è stato posto pari al massimo il 2% dei risparmi generati dal progetto nel corso dell'intera vita utile, ovvero al più a 40 tep, a copertura dei costi sostenuti per gli studi effettuati e nella previsione che una simile misura possa essere da stimolo per la realizzazione di ulteriori interventi di risparmio energetico, anche indiretto e quindi non contabilizzabile all'interno del meccanismo CB.

b) Regolamentazione della modifica di progetti che hanno beneficiato del Tau

Lo schema di decreto regola le modalità di comunicazione delle modifiche intervenute su progetti che hanno beneficiato del tau, nonché l'attività del GSE in merito ad eventuali azioni di recupero dell'incentivo per effetto dell'applicazione del stesso coefficiente tau. Tale aspetto risulta di particolare importanza, al fine di non ingessare l'assetto degli impianti per periodi lunghi (anche 30 anni) e dare certezza all'operatore ed al GSE sulle procedure da seguire in fase di verifica. Agli operatori che effettuano ulteriori interventi di efficienza energetica su impianti che hanno già beneficiato del tau, successivamente la vita tecnica di tali progetti, è garantita la possibilità di presentare nuove richieste di incentivo; tale garanzia è in parte garantita nel caso di interventi realizzati dopo la vita utile, ma prima della fine della vita tecnica del progetto che ha beneficiato del tau.

c) Revisione e ampliamento della tabella degli interventi ammessi e riammissione interventi ad alto potenziale oggi esclusi

Al fine di incrementare l'elenco dei progetti ammissibili, così come fortemente richiesto da diversi operatori durante la fase di consultazione del PNIEC, lo schema di decreto ha introdotto la definizione di "progetto di efficientamento energetico integrato" inteso come insieme di interventi eseguiti contestualmente sul medesimo componente, mezzo di trasporto, linea produttiva o edificio, ad oggi non ammissibile al meccanismo dei CB, allargando l'ambito di applicazione anche agli interventi di re-layout. La Tabella 1 di cui all'Allegato 2 che identifica gli interventi ammissibili è stata pertanto fortemente ampliata, anche con riferimento a proposte di progetti avanzati dagli operatori e valutati positivamente dal GSE, omogeneizzata, nonché rivista per alcuni valori di vita utile relativi ad interventi rientranti in settori non ETS al fine di garantire un miglior equilibrio tra tenore dell'investimento e incentivo percepito.



Per velocizzare l'iter di aggiornamento della tabella degli interventi ammissibili, lo schema di decreto ha inoltre previsto l'emanazione di un decreto direttoriale di aggiornamento della citata tabella entro sessanta giorni dalla valutazione positiva da parte del GSE.

d) Periodo di rendicontazione dei risparmi

Per aumentare il flusso di emissioni dei CB, così come richiesto da alcuni operatori, verificati con il GSE gli impatti finanziari ed amministrativi, sono stati ridotti i tempi di rendicontazione dei risparmi dei progetti da un anno a sei mesi nei casi di progetti in grado di generare almeno 500 CB all'anno e a tre mesi per i progetti in grado di generare almeno 1000 CB all'anno.

e) Misure di carattere transitorio per ovviare ai disagi dovuti alla crisi sanitaria

In risposta alla presente emergenza sanitaria legata al COVID19 che ha comportato per molti impianti, una ridotta produttività degli stessi, con conseguenti minori consumi e quindi risparmi di energia, alterando pertanto la redditività degli investimenti effettuati prima del periodo emergenziale, lo schema di decreto ha introdotto una specifica misura di tutela. In particolare, è stato previsto che i soggetti proponenti che hanno progetti in corso di rendicontazione impattati dal suddetto periodo emergenziale possano presentare, alla fine della vita utile del progetto, un'ulteriore rendicontazione di durata pari al massimo al periodo emergenziale. Qualora i risparmi rilevati dalla nuova rendicontazione siano superiori a quelli del periodo emergenziale, il GSE riconoscerà i CB aggiuntivi rispetto a quelli rendicontati. Tale misura, pertanto, non estenderebbe il periodo di vita utile del progetto, ma riconoscerebbe agli operatori, a posteriori, i mancati CB percepiti per il ridotto esercizio degli impianti durante il periodo emergenziale. Inoltre, è stato previsto che il citato periodo emergenziale non concorre al calcolo dei tempi minimi dei 12 mesi per la presentazione di nuovi progetti, e dei 36 mesi per l'avvio del programma di misura.

f) Misure di agevolazione per interventi rientranti nei settori non-ETS

Come è noto, l'attuale valore di incentivo riconosciuto dal meccanismo CB non risulta adeguato a stimolare nuovi investimenti di efficienza energetica in settori diversi da quelli industriali quali ad esempio il settore dei trasporti ed il settore civile. Allo stesso tempo, secondo quanto indicato dal PNIEC, proprio tali settori sono quelli su cui si dovrà maggiormente intervenire nel prossimo decennio. Pertanto, al fine di indirizzare, ove possibile, il meccanismo dei CB anche verso tali settori lo schema di decreto ha previsto una serie di misure di agevolazione, tra cui:

- i. aumentare la vita utile degli interventi;
- ii. aumentare il fattore "k" di anticipo dei CB riconosciuti entro la prima metà della vita utile del progetto, dall'attuale 1,2 a 1,5.

3. Misure per migliorare il funzionamento del mercato dei certificati ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi

a) Revisione condizioni di accesso, utilizzo e riscatto dei CB virtuali



Dall'analisi dell'andamento del mercato negli ultimi mesi, nonché dalle ipotesi valutate per la revisione dell'obiettivo 2020 e per la definizione degli obiettivi 2021-2024, risulta opportuno garantire ai soggetti obbligati l'adeguata elasticità per l'accesso all'acquisto dei CB virtuali. Tale strumento infatti può rappresentare un calmierato del mercato, pur rimanendo una soluzione non ottimale per i soggetti obbligati, che accettano una perdita per l'acquisto di tali titoli, qualora non riescano poi a riscattarli. Lo schema di decreto, pertanto, al fine di mantenere efficace lo strumento anche nell'attuale periodo di mercato corto, ha previsto un abbassamento della soglia dei certificati reali che è necessario detenere, dall'attuale 30% dell'obbligo minimo, al 20%.

Inoltre, atteso che i titoli presenti nei conti proprietà e previsti nei prossimi mesi sono insufficienti, si ritiene opportuno consentire l'utilizzo dei certificati virtuali anche per la compensazione degli obblighi residui.

Infine, sempre in considerazione della scarsa liquidità del mercato, che di fatto comporterebbe l'impossibilità per i distributori di riscattare i CB virtuali richiesti, rappresentando pertanto un costo operativo, lo schema di decreto ha previsto la proroga della possibilità di riscatto oltre quella attualmente prevista, ovvero la scadenza dell'anno d'obbligo 2020 (maggio 2023).

Si ritiene opportuno evidenziare che tali proposte avranno un effetto provvisorio, poiché le stime sopra esposte mostrano che, per effetto della riduzione dell'obiettivo 2020 e per effetto dei nuovi obiettivi in linea con il PNIEC, oltre il 2021 non sarebbe necessario il ricorso ai CB virtuali.

b) Introduzione di un meccanismo di market stability

Al fine di garantire stabilità al mercato, lo schema di decreto ha previsto l'introduzione di un meccanismo di flessibilità nella definizione dell'obblighi di risparmio e del contributo tariffario.

In particolare, è stata introdotta l'opportunità per il MITE, di poter revisionare gli obiettivi e gli obblighi del meccanismo, sulla base di una periodica analisi di predefiniti parametri di controllo (sostanzialmente legati alla domanda e all'offerta di titoli).

c) Introduzione di un nuovo meccanismo ad asta

Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico al 2030 definiti dal PNIEC, anche sulla base del monitoraggio del raggiungimento di tali obiettivi da parte delle misure attualmente vigenti, lo schema di decreto ha previsto che sia introdotto un nuovo meccanismo di incentivazione dei risparmi conseguiti secondo procedure competitive d'asta al ribasso, definito con decreto del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA. È stato previsto che alle aste, che possono riguardare specifiche tecnologie, tipologie progettuali, ambiti di intervento o settori economici, possano accedere esclusivamente i soggetti che sostengono l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica e che il valore di base d'asta tenga conto dei costi specifici legati ai progetti di efficienza energetica da ricomprendere nell'ambito d'asta.



Risultati attesi e impatto sulle tariffe dell'energia

Sulla base delle simulazioni sopra riportate si prevede nel periodo 2021-2024 saranno emessi un numero di CB sufficiente a coprire l'obbligo minimo, comprese le quote residue degli anni precedenti, per un totale di 8,85 MCB di cui 0,43 MCB virtuali. Congiuntamente saranno riscattati 0,56 MCB virtuali derivanti dal periodo 2018-2020.

Nell'ipotesi di un valore del contributo tariffario pari a 250 €/CB e di un costo dei CB virtuali pari a 12€/CB, si stima un impatto in tariffa di 2,2 MLDE per l'intero periodo 2021-2024 come rappresentato nella seguente tabella, a fronte di una 1,8 MLDE stimati per il periodo 2019-2020.

Tabella 5: impatto per le tariffe elettriche e gas derivante dal meccanismo CB [milioni di €]

	2021	2022	2023	2024
Contributo per CB reali	663	525	427	490
Contributo per CB virtuali	5	0	0	0
Contributo per CB riscattati	0	61	63	9
Contributo TOTALE	668	586	490	500

Esiti del confronto con la Conferenza Unificata

Nell'ambito del confronto tecnico con il Coordinamento interregionale per l'energia della Conferenza Unificata, finalizzato all'acquisizione della prevista intesa sullo schema di decreto, le regioni e i comuni hanno presentato diverse proposte emendative, che sono di seguito esposte.

Il Coordinamento ha avanzato richiesta di incremento degli obblighi previsti per gli anni dal 2022 al 2024, rispettivamente del 5, 10 e 15%. Sul piano tecnico, il Ministero della transizione ecologica ha evidenziato che gli obblighi proposti sono già sufficientemente sfidanti, dato il trend di richieste che caratterizza il meccanismo attualmente. Dunque, l'aumento proposto dalle Regioni per i prossimi anni potrebbe tradursi in un'ulteriore rialzo dei prezzi dei titoli, ma non nuova efficienza energetica, con l'incremento dell'emissione di "titoli virtuali". In sede di discussione politica la richiesta è stata pertanto rimodulata, prevedendo un incremento dell'ambizione pari al 5% per l'anno 2022, dell'8% per l'anno 2023 e del 10% per l'anno 2024. Nel testo sono pertanto stati aggiornati i valori degli obblighi per dare seguito alla proposta emendativa avanzata dalla Conferenza Unificata.

Una ulteriore richiesta è volta a facilitare l'accesso al meccanismo da parte dei RTI (Raggruppamenti temporanei di Imprese) o ATI (Associazioni temporanee di imprese), nonché da parte di raggruppamenti tra enti pubblici territoriali. Per la realizzazione di progetti di efficienza energetica realizzati su siti delle pubbliche amministrazioni (ad esempio i Retrofit di sistemi per l'illuminazione pubblica) gli operatori economici fanno spesso ricorso alla costituzione di forme associative per la partecipazione ai bandi per l'affidamento di progetti o servizi. L'ente pubblico, una volta assegnata la gara, stipula un contratto per la realizzazione e gestione degli impianti, ad esempio di pubblica illuminazione, con un RTI attraverso l'impresa mandataria, come previsto dal Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici art.48). Le attività previste dal contratto sono svolte da tutte le imprese delle RTI che sostengono le spese per gli interventi di loro competenza. In questa specifica situazione non è, quindi, possibile ricondurre il progetto di efficienza energetica ad un solo operatore che ne ha sostenuto le



spese. L'emendamento, concordato in sede tecnica, è stato accolto e inserito nel testo dello schema di decreto all'articolo 5, comma 1.

Il Coordinamento interregionale per l'energia della Conferenza Unificata ha inoltre avanzato la richiesta di prevedere che nel meccanismo delle aste previsto, siano considerate, nella formazione dei prezzi a base d'asta, le esternalità ambientali positive connesse ai requisiti tecnici minimi degli interventi posti a gara. È stato quindi tenuto conto di tale richiesta tramite una modifica all'articolo 7, comma 1 (al comma 3 del nuovo articolo 6-bis introdotto).

La Conferenza Unificata ha inoltre proposto un emendamento che chiarisca in maniera esplicita quanto già in essere in termini di procedura di istruttoria svolta da parte del GSE, ovvero la facoltà del proponente di fornire ulteriori informazioni integrative a supporto dell'istanza, rispetto a quelle già eventualmente fornite a seguito di richieste di integrazione inviate dal Gestore. È stata pertanto inserita tale precisazione all'articolo 8, comma 1, lettera c).

È stata poi richiesta la reintroduzione, per particolari interventi, riconducibili all'installazione di prodotti certificati, delle cosiddette "schede standard", secondo le quali può essere riconosciuto un risparmio energetico standard, senza prevedere interventi di misurazione. Come illustrato in sede tecnica, è già vigente nel meccanismo dei CB una modalità semplificata, denominata Progetto Standardizzato (PS). Tale modalità è volta a favorire i progetti altamente ripetibili e per i quali è sufficiente la misurazione di un piccolo campione di installazioni. Inoltre, come illustrato, sono attualmente in corso approfondite indagini da parte della magistratura, che hanno portato alla scoperta di truffe nell'ambito delle vecchie "schede standard" (poi eliminate dal DM 2017) per un valore di 600 milioni di euro. Alla luce di quanto sopra l'emendamento non può essere accolto.

Un'ulteriore richiesta emendativa avanzata dal Coordinamento ha riguardato la previsione di estendere la cumulabilità dei CB con i crediti di imposta a decorrere dal 1 gennaio 2020, data di modifica della disciplina delle agevolazioni legate al meccanismo di Impresa 4.0. Tale previsione è stata quindi inserita con modifica dell'articolo 11 dello schema di decreto.

Infine, il Coordinamento ha richiesto di prevedere la valorizzazione degli interventi che prevedano la variazione dei rifiuti prodotti in esito al ciclo produttivo a parità di prodotto finito o semilavorato. Tale specifica è quindi stata prevista tramite una modifica della denominazione dell'intervento "Variazione delle materie in ingresso nel processo produttivo a parità di prodotto finito o semilavorato", nella tabella 1 dell'allegato 2.

Illustrazione dello schema di decreto

Di seguito si illustrano i contenuti degli articoli del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018, come modificati dallo schema di decreto proposto.

Articolo 1: Finalità e campo di applicazione

Le modifiche introdotte prevedono l'estensione del meccanismo al periodo 2021-2024, in linea con le previsioni del PNIEC, e la dilazione dell'assolvimento degli obblighi per l'anno 2020, nonché la previsione di introdurre modalità alternative o aggiuntive di conseguimento degli obiettivi.

Articolo 2: Definizioni



Tra le definizioni è stata introdotta quella relativa agli “interventi di efficientamento energetico”. Tali interventi, infatti, non essendo attualmente assimilabili a quelli di “sostituzione”, non risultano ammissibili al meccanismo dei CB. La definizione proposta, inoltre, allarga l’ambito di applicazione anche agli interventi di re-layout.

Articolo 4: Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2017-2020

Le modifiche introdotte sono finalizzate alla riduzione degli obblighi del 60% per il 2020, passando dagli attuali 7,10 MCB a 2,84 MCB, prevedendo il recupero dei 4,26 MCB scontati nei successivi anni secondo un andamento crescente, ma non lineare, per equilibrare il mercato e minimizzare il ricorso ai CB virtuali.

Articolo 4-bis: Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2021-2024

Il nuovo articolo è finalizzato a definire gli obiettivi in termini di risparmio energetico legati al meccanismo, posti pari a quelli del PNIEC, nonché gli obblighi di CB in capo ai distributori per il periodo 2021-2024, in linea con quanto indicato in Tabella 4. Inoltre, è stato previsto che per gli anni successivi il 2024, ai fini della definizione del nuovo decreto sia sentita l’ARERA, anche alla luce dell’introduzione del meccanismo di *market stability* previsto dall’articolo 11-bis.

Articolo 5: Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti

È introdotta la possibilità, per RTI (Raggruppamenti temporanei di Imprese) o ATI (Associazioni temporanee di imprese), nonché per raggruppamenti tra enti pubblici territoriali, di accedere al meccanismo dei Certificati bianchi.

È inoltre inserita una precisazione riguardo alla presentazione della delega alla presentazione dei progetti al GSE.

Articolo 6: Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al meccanismo dei Certificati Bianchi

Le modifiche introdotte specificano che l’aggiornamento della Tabella 1 degli interventi ammissibili, in linea con quanto avviene con le proposte di Progetti standardizzati, possa essere effettuata mediante decreto direttoriale del direttore generale DG-AECE, del Ministero della transizione ecologica. Al fine di garantire un costante aggiornamento della citata Tabella, è stata prevista l’emanazione del decreto direttoriale entro 60 giorni dalle proposte comunicate dal GSE ai sensi del medesimo articolo.

Articolo 6-bis: Meccanismo a base d’asta a ribasso

Il nuovo articolo prevede che sulla base del raggiungimento degli obiettivi previsti dal meccanismo, nonché degli obiettivi previsti dal PNIEC, sia introdotto un nuovo meccanismo ad asta competitiva a ribasso tramite specifico decreto del Ministero della transizione ecologica e d’intesa con la Conferenza unificata e sentita l’ARERA.

Articolo 7: Procedura di valutazione dei progetti e responsabilità gestionali del GSE

Le modifiche introdotte sono finalizzate a ridurre i tempi di valutazione delle richieste di verifica e certificazione a consuntivo (RC) e standardizzato (RS) successive alle prime dagli attuali 90 giorni a 45 giorni, per le valutazioni in prima istanza, e da 60 a 45 giorni, per le richieste di integrazioni. La stessa previsione è prevista per le schede di progetto a consuntivo di cui all’articolo 15.

Articolo 8: Corrispettivi per la copertura dei costi operativi



È inserita una precisazione riguardo il corrispettivo da corrispondere al GSE da parte degli operatori, ai fini della copertura dei costi operativi.

Articolo 9: Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi

Le modifiche introdotte introducono un tempo di 60 giorni per l'approvazione di nuove PS dalle proposte comunicate dal GSE ai sensi del medesimo articolo.

Articolo 10: Cumulabilità

Le modifiche introdotte garantiscono il cumulo dei certificati bianchi con il credito di imposta del meccanismo c.d. Impresa 4.0, così come modificato dalla legge di bilancio 2020, a decorrere dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 1 gennaio 2020.

Articolo 11: Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi

Le modifiche introdotte eliminano il *cap* del contributo tariffario di 250 €/TEP, in attuazione della sentenza del TAR Lombardia N.2538/2019, prevedendo comunque l'introduzione da parte dell'ARERA di un *cap*.

Articolo 11-bis: Stabilità del mercato dei Certificati Bianchi

L'articolo introduce un meccanismo di stabilità del mercato che permette la regolazione dell'equilibrio tra domanda offerta dei CB. In particolare, in caso di disequilibrio tra le previsioni dei CB emessi e gli obiettivi prefissati, è previsto che il MITE possa modificare gli obiettivi di cui all'articolo 4.

Articolo 12: Attività di verifica e controllo

Le modifiche introdotte regolano l'operato del GSE in relazione alle modifiche intervenute nel corso della vita utile o successivamente alla stessa sui progetti di efficienza energetica impattati dal coefficiente di durabilità previsto dalla deliberazione dell'Autorità EEN 9/11, del 27 ottobre 2011. In particolare, la misura prevede che le modifiche intervenute non comportino il recupero dei risparmi netti anticipati, ad eccezione dei casi non comunicati al GSE nell'ambito delle verifiche, e che possano accedere ad ulteriori incentivi nell'ambito del meccanismo CB al netto dei risparmi già incentivati.

Articolo 13: Rapporti relativi allo stato di attuazione

Le modifiche introdotte prevedono che il GSE fornisca notizia, con frequenza mensile, sull'andamento del meccanismo in termini di progetti approvati, presentati e di stima dei Certificati Bianchi che saranno riconosciuti fino alla scadenza del medesimo anno d'obbligo.

Inoltre, è previsto che, in attuazione comma 4-ter del decreto legislativo 102/2014, il GSE effettui un monitoraggio dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei CB sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale.

Articolo 14: Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni

Sono inserite delle precisazioni riguardo ai certificati da utilizzare per l'annullamento ed è aggiornata la denominazione dell'ARERA. Inoltre, per il solo anno d'obbligo 2020, è posticipata la scadenza dell'anno d'obbligo dal 31 maggio 2021 al 16 luglio 2021, al fine di garantire al mercato un tempo congruo per adeguarsi al nuovo obbligo previsto per il 2020 e per assicurare tempi adeguati per l'aggiornamento delle procedure di funzionamento del meccanismo da parte di GSE, CSEA e ARERA.



Articolo 14-bis: Emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica

Le modifiche introdotte specificano che l'ammontare massimo dei CB virtuali può essere al più pari all'obbligo minimo di cui all'articolo 14, comma 3 e, ai fini dell'accesso ai CB virtuali, riducono la percentuale di quota di CB che il soggetto obbligato deve detenere sul proprio conto proprietà, dall'attuale 30% al 20%.

Articolo 15: Misure di semplificazione e di accompagnamento

Le modifiche introdotte potenziano lo strumento della guida di cui al medesimo articolo, prevedendo l'introduzione di schede di progetto a consuntivo per gli interventi per i quali è possibile individuare degli algoritmi di calcolo dei risparmi. Inoltre, è previsto che il programma triennale di informazione e formazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, sia predisposto dall'ENEA, di concerto con il GSE.

Infine, il comma 4 introduce diverse misure e strumenti di supporto e assistenza agli operatori, tra cui l'introduzione di una banca dati dei progetti approvati, suddivisi per tipologia di intervento.

Articolo 16: Disposizioni finali ed entrata in vigore

Il comma 3 bis introduce misure specifiche in relazione al periodo di emergenza sanitaria legata al COVID-19, per gli impianti impattati dal calo di redditività degli investimenti di efficienza energetica già sostenuti a causa della minore produzione connessa alla citata emergenza o da ritardi realizzativi nella conclusione dei lavori.

Allegato 1: metodi di valutazione e certificazione dei risparmi

Le modifiche sono finalizzate ad introdurre misure di semplificazione dei metodi di valutazione e certificazione dei risparmi. In particolare:

- viene modificato il calcolo della vita utile nei casi di progetti multi-intervento;
- sono individuate le eccezioni all'obbligo di misurazione dei 12 mesi per la definizione del consumo ante intervento;
- sono introdotte nuove procedure di presentazione dei progetti per risolvere il tema della data di avvio della realizzazione dei lavori, nei casi in cui tali progetti siano, all'atto della presentazione della richiesta di incentivo, ancora in fase molto preliminare ed eventuali successive modifiche in fase realizzativa possano comportare incompatibilità con quanto approvato dal GSE;
- viene ulteriormente esplicitata la documentazione da presentare al GSE in fase di prima istanza e prevista la predisposizione di format specifici.

Allegato 2: modalità riconoscimento dei certificati bianchi

Le modifiche introdotte prevedono:

- per i soli interventi nel settore civile e dei trasporti, l'introduzione di un fattore di anticipo dei risparmi per la metà della durata della vita utile del progetto (K_1) pari a 1,5;
- il riconoscimento di un risparmio energetico addizionale per l'intero periodo di vita utile pari al massimo al 2%, fino ad un valore massimo di complessivi ulteriori 40 TEP, per progetti derivanti da diagnosi energetiche, sistemi di gestione aziendali energetici e ambientali, altri strumenti di certificazione ambientale;



- l'aggiornamento della *Tabella 1 – Tipologie degli interventi*. In particolare, le modifiche introdotte integrano la tabella degli interventi attualmente ammissibili e prevedono l'introduzione degli "interventi di efficientamento energetico" in affiancamento a quelli di sostituzione e nuova installazione.